



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Associazione Della Croce Rossa Italiana - ODV Consiglio Direttivo Nazionale

Delibera n. 96 del 30 settembre 2022;

Oggetto: Modifica Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana

Il giorno 30 settembre 2022, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana-Organizzazione di Volontariato regolarmente costituito;

VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii;

VISTO il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

VISTA la Delibera n.59 del 12 gennaio 2019 in cui è stato approvato il "*Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana*";

VISTA la Delibera n.123 del 12 dicembre 2020 in cui è stato introdotto il comma 11 dell'art.79 del *Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana*";

VISTA la Delibera n.56 del 10 aprile 2021 in cui è stato modificato l'art.79.9 del *Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana*";

VISTA la Delibera n.85 del 29 maggio 2021 in cui è stato modificato l'art. 42.1 del *Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana*";

VISTA la Delibera n.151 del 16 ottobre 2021 in sono stati modificati gli articoli 37.2, 48.2 e 61.1 inerenti la percentuale di frequenza dei Corsi;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche al Regolamento in oggetto

DELIBERA

1. La modifica al Regolamento dei Corsi di Formazione per Volontari e Dipendenti, agli articoli sotto riportati:

Art. 10.3 lettera c "è responsabile dell'accREDITAMENTO del corso sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'avvio del medesimo"

Art. 13.5 lettera c "da uno a tre docenti del corso, a seconda del tipo di corso attivato. Nel caso in cui per il corso sia previsto un solo docente, e tale figura coincida con quella del Direttore, la



Croce Rossa Italiana

Commissione è formata solo dai componenti di cui alle precedenti lettere a) e b).”

Art. 24.1 “Ciascun corso ha una durata che varia di norma dalle quattro alle otto ore, da svolgersi nella medesima giornata”.

Art. 37.3 lettera c “da uno a tre docenti del corso, a seconda del tipo di corso attivato. Nel caso in cui per il corso sia previsto un solo docente, e tale figura coincida con quella del Direttore, la Commissione è formata solo dai componenti di cui alle precedenti lettere a) e b).”.

Art. 48.11 “Conseguono, parimenti, la qualifica i docenti del corso che, in possesso di tutti i requisiti previsti per la partecipazione all’evento formativo, vi prendono parte per l’intera sua durata.”

Art. 55.5 “La domanda di iscrizione è presentata tramite il modulo compilabile sul portale di gestione istituzionale dell’Associazione, per il tramite del Comitato Regionale/Prov. Autonoma di appartenenza del Volontario.”

Art. 55.6 “Il diniego dell’ammissione può essere disposto solo per difetto dei requisiti prescritti ai precedenti articoli 55.1. e 55.3.”

Art. 57.5 “Il corso è attivato con un minimo di 12 partecipanti per un numero massimo di partecipanti adeguato a consentire un rapporto interattivo formatore-discente ed una efficace partecipazione della platea.”

Art. 61.3 “Ogni commissione è tenuta, prima di procedere alla valutazione dei candidati, a fissare e rendere pubbliche le regole procedurali e i criteri di massima da seguire nei giudizi, nel rispetto da quanto previsto per ciascun corso e, comunque, basati su domande chiare e precise. Non possono far parte della commissione d’esame coloro i quali sono titolari di cariche o svolgono incarichi direttivi o dirigenziali all’interno di società scientifiche o di centri di formazione che svolgono attività similare, in conflitto, concorrenziale a quella della Croce Rossa Italiana.”

Art. 65.5 “La domanda di iscrizione è presentata tramite il modulo compilabile sul portale di gestione istituzionale dell’Associazione, per il tramite del Comitato Regionale/Prov. Autonoma di appartenenza del Volontario.”

Art. 65.6 “Il diniego dell’ammissione può essere disposto solo per difetto dei requisiti prescritti ai precedenti articoli 65.1. e 65.3.”

Art. 71.1 “Il corso, se previsto dal programma, si conclude con un esame teorico-pratico inerente agli argomenti trattati. Sono ammessi agli esami coloro che hanno frequentato l’80% delle ore di durata del corso. Fanno eccezione i corsi che, nel rispetto delle normative Regionali/Prov. Autonome vigenti, in accordo con altre istituzioni, società scientifiche o per mutuo riconoscimento, prevedono percentuali di frequenza diverse, per i quali si rimanda alle singole schede dei corsi.”

Art. 71.3 “Non possono far parte della commissione d’esame coloro i quali sono titolari di cariche o svolgono incarichi direttivi o dirigenziali all’interno di società scientifiche o di centri di formazione che svolgono attività similare, in conflitto, concorrenziale a quella della Croce Rossa Italiana.”




Croce Rossa Italiana

Art. 78.4 “Nel caso di perdita dello status di socio le qualifiche acquisite in precedenza rimangono valide qualora lo status sia acquisito nuovamente, salvi i casi in cui leggi o regolamenti prevedano aggiornamenti o turni di servizio periodici ed obbligatori.”

Art. 81.1 lettera b. “il caricamento dei video didattici di cui al precedente articolo 79.2 lettera a), predisposti dietro indicazione del Consiglio Direttivo Nazionale, sulla piattaforma di e-learning della Croce Rossa Italiana;”

2. Di pubblicare il nuovo testo regolamentare sul sito web istituzionale dell’Associazione nella sezione Trasparenza Associativa;
3. Di trasmettere la presente delibera ai Comitati, a ciascun livello, e al Segretario Generale per i seguiti di competenza.

Il Segretario verbalizzante
Rossella Maria Della Corte


Il Presidente
Avv. Francesco Rocca




REGOLAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER VOLONTARI E DIPENDENTI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO E FINALITÀ

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina la classificazione e le procedure relative all'organizzazione dei corsi di formazione erogati dalla Croce Rossa Italiana per i propri aspiranti Volontari, Volontari e Dipendenti.

2. CLASSIFICAZIONE

- 2.1 I corsi di formazione si distinguono in quattro livelli.
- 2.2 I corsi di primo livello costituiscono la formazione di base, necessaria per:
- conoscere l'Associazione ed il Movimento e comprenderne le dinamiche;
 - avvicinarsi alle attività, sia nella fase progettuale sia in quella esecutiva, con interesse e cognizione di causa;
 - fornire le basi per favorire la partecipazione dei Volontari.
- 2.3 I corsi di secondo livello costituiscono la formazione che consente di svolgere con professionalità e competenza le attività che il Comitato CRI svolge sul territorio.
- 2.4 I corsi di terzo livello costituiscono la formazione che abilita ad effettuare attività di docenza interne o esterne all'Associazione, al coordinamento di risorse.
- 2.5 I corsi di quarto livello costituiscono la formazione dei formatori dell'Associazione nonché l'alta specializzazione.

3. CORRISPONDENZA CON IL QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE (EQF) PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

- 3.1 I corsi, classificati secondo i livelli di formazione, corrispondono a un livello del Quadro Europeo delle Qualifiche che disciplina criteri di conoscenze, abilità, responsabilità/autonomia che il partecipante acquisisce a conclusione del corso medesimo.
- 3.2 Specificamente:
- il corso di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana corrisponde al livello 1 EQF;
 - i corsi informativi di base corrispondono al livello 2 EQF;
 - i corsi per Operatore CRI corrispondono al livello 3 EQF;
 - i corsi per Operatore CRI specializzato corrispondono al livello 4 EQF;
 - i corsi di formazione per Trainer ed i corsi di formazione per Coordinatore di Operatori corrispondono al livello 5 EQF;
 - il corso di formazione per Formatori corrisponde al livello 6 EQF;
 - i corsi di alta specializzazione corrispondono al livello 7 EQF.



TITOLO II – I CORSI DI FORMAZIONE DI PRIMO LIVELLO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

4. TIPOLOGIE DI CORSI DI FORMAZIONE

- 4.1 I corsi di formazione di primo livello della Croce Rossa Italiana sono:
- a. il corso di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana;
 - b. il tirocinio teorico-pratico ed il Percorso Gioventù;
 - c. i corsi informativi di base.
- 4.2 I corsi di cui al comma precedente rispondono ai criteri di qualità, pianificazione, professionalità, omogeneità a livello nazionale, nonché funzionalità alle iniziative ed ai progetti organizzati sul territorio.

5. COMPETENZA

- 5.1 La competenza dell'attivazione dei corsi di formazione di primo livello è attribuita ai Comitati CRI.
- 5.2 Sono fatte salve le competenze dei Comitati Regionali e delle Province Autonome in ordine a:
- a. coordinamento di più Comitati CRI interessati a svolgere i corsi in forma associata;
 - b. organizzazione di corsi informativi di base a carattere regionale, se complementari ad attività deliberate a norma dell'articolo 26.1 lettera d) dello Statuto e/o se strumentali a favorire attività di rete con altri enti, amministrazioni o associazioni a carattere regionale;
 - c. *audit* e vigilanza sul rispetto della qualità della formazione erogata dai Comitati CRI in ambito territoriale;
 - d. potere sostitutivo sui Comitati CRI che non attivano i corsi o li organizzano in violazione dei criteri di cui al precedente articolo 4.2. o dei programmi didattici vigenti.



CAPO II – IL CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

6. OBIETTIVI

- 6.1 Il corso di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana deve porre il futuro Volontario CRI in condizione di conoscere le sue responsabilità all'interno dell'Associazione, nonché le principali attività svolte dalla Croce Rossa a carattere internazionale, nazionale e locale.
- 6.2 In particolare il corso mira a:
- far conoscere storia, peculiarità e specificità dell'Associazione e del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché della sua azione;
 - diffondere e rinforzare i Principi Fondamentali, sensibilizzando alla cultura ed ai valori del Movimento;
 - offrire una solida preparazione di base, nonché conoscenze pratiche ed utili;
 - assicurare una visione completa del contesto locale, nazionale ed internazionale, fornendo strumenti di orientamento nella scelta dei servizi da svolgere;
 - far acquisire la capacità di porre in essere i gesti salvavita;
 - assolvere agli adempimenti richiesti dalla legge in ordine a salute e sicurezza del Volontario.
- 6.3 Il corso – ove seguito integralmente – rilascia il certificato europeo di Primo Soccorso (*“European First Aid Certificate”*), in linea con gli standard contenuti nelle *“International First Aid and Resuscitation Guidelines”* della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e riconosciuto all'interno del Movimento Internazionale.
- 6.4 Il corso corrisponde al livello 1 del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

7. DESTINATARI

- 7.1 Per poter frequentare il corso occorre possedere i requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento che disciplina l'organizzazione e l'attività dei Volontari.
- 7.2 La selezione e l'accesso dei Volontari CRI si caratterizzano per assenza di discriminazioni dovute a sesso, razza, età, salute, orientamento sessuale o altre condizioni personali. È compito di ogni Comitato CRI rimuovere gli ostacoli di natura fisica, economica, sociale e culturale che possano essere frapposti all'accesso all'Associazione.
- 7.3 In particolare può accedere al corso chi:
- esprime volontà di adesione ai Principi Fondamentali del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;
 - possiede la cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea o di uno Stato non comunitario o sia apolide o richiedente asilo, purché in regola con i permessi e/o le richieste previsti dalla normativa vigente in materia;
 - abbia un'età minima di quattordici anni. Per i minorenni è richiesta l'autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la tutela;



- d. non abbia riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti l'interdizione dai pubblici uffici. In caso di interdizione temporanea, il requisito si intende non soddisfatto per la durata dell'interdizione;
 - e. versi la quota di iscrizione al corso, stabilita dall'Assemblea Regionale o della Provincia Autonoma;
 - f. si impegni a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo intellettuale e professionale, da espletare in maniera organizzata e con carattere continuativo, idonee a consentire il raggiungimento dei fini statuari dell'Associazione.
- 7.4 I requisiti di ammissione prescritti debbono sussistere alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
- 7.5 La domanda di adesione è presentata tramite il modulo compilabile sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 7.6 Riempendo il modulo on line di cui al comma precedente, l'aspirante Volontario deve poter:
- a. autocertificare l'assenza di condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione di diritto dal pubblico impiego;
 - b. inserire la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- 7.7 Il diniego dell'ammissione può essere disposto solo per difetto dei requisiti prescritti al precedente articolo 7.3, e con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo del Comitato CRI.
- 7.8 La frequenza ed il superamento del corso, inoltre:
- a. rientrano tra i corsi di istruzione che devono essere seguiti dagli aspiranti a un grado nel personale direttivo del Corpo Militare volontario CRI, previsti dall'articolo 1656 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - b. rientrano tra i corsi di istruzione che devono essere eseguiti dagli arruolati nel personale di assistenza del Corpo Militare volontario CRI, previsti dall'articolo 1657 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - c. è condizione imprescindibile per l'iscrizione ai corsi per Infermiera Volontaria CRI.
- 7.9 Il Presidente Nazionale, con proprio provvedimento, può dettare eventuali disposizioni attuative del comma precedente.
- 8. METODOLOGIA**
- 8.1 Le lezioni del corso possono alternare:
- a. momenti di trasmissione frontale, necessari per creare una base di conoscenze condivise e l'apprendimento dei concetti più tecnici;
 - b. metodologia interattiva e *peer education*, basata sulla condivisione delle esperienze, su lavori di gruppo e discussioni partecipative guidate. Tale approccio è utile per favorire un clima positivo e creare la predisposizione all'apprendimento attraverso la partecipazione attiva;
 - c. formazione a distanza.



9. MODALITÀ ORGANIZZATIVE

- 9.1 L'apertura del corso è deliberata dal Consiglio Direttivo del Comitato CRI.
- 9.2 Nella delibera che dispone l'attivazione devono essere necessariamente indicati:
- date di inizio e di conclusione del corso;
 - nome e qualifica del Direttore del corso;
 - termine di scadenza fissato per le domande di ammissione;
 - rinvio allo Statuto ed al presente regolamento per quanto concerne requisiti di partecipazione, programma e qualifiche dei docenti, eventuale quota di iscrizione al corso come stabilita dall'Assemblea Regionale.
- 9.3 Il Comitato CRI provvede ad assicurare una efficace pubblicizzazione esterna del corso, nel rispetto delle disposizioni previste dal manuale di comunicazione istituzionale dell'Associazione.
- 9.4 Il corso è attivato per un numero massimo di trenta aspiranti Volontari CRI, al fine di consentire un adeguato rapporto interattivo formatore-discente ed una efficace partecipazione della platea.
- 9.5 Nel caso in cui un Comitato CRI abbia necessità di reclutare un numero maggiore di Volontari, o le adesioni siano comunque superiori al numero massimo consentito, il Comitato CRI attiva più corsi in contemporanea, preferibilmente suddivisi fra giovani e adulti.
- 9.6 In ogni caso, il corso deve svolgersi in locali adeguati, rispondenti alle necessità dei partecipanti, e con strumentazione che favorisca la docenza.
- 9.7 Successivamente alla delibera di cui al precedente articolo 9.2, l'intera organizzazione del corso è svolta esclusivamente sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 9.8 Al corso, regolarmente inserito sul portale di gestione istituzionale, il sistema attribuisce un codice univoco identificativo così composto:
- sigla regione;
 - anno;
 - sigla corso ("CRI");
 - progressivo corso

10. DIRETTORE

- 10.1 Il Direttore del corso è il garante della correttezza didattica ed organizzativa del corso e risponde del suo operato di fronte al Consiglio Direttivo del Comitato CRI che lo ha nominato.
- 10.2 Il Direttore del corso è un Volontario o un Dipendente CRI in possesso di:
- comprovata consapevolezza associativa;
 - competenze didattiche ed organizzative;
 - pregressa esperienza di docenza in corsi di formazione;
 - abilitazione al ruolo di docente del corso di formazione per Volontari CRI.
- 10.3 Il Direttore del corso:
- pianifica le lezioni seguendo indicazioni e modalità previste nel programma didattico;
 - individua i docenti delle singole lezioni, con riguardo a titoli e competenze ivi previsti, contattandoli preventivamente. I costi degli spostamenti delle figure di docenza sono a carico del Comitato CRI organizzatore del corso, e debbono



essere previamente autorizzati dal Presidente;

- c. è responsabile dell'accREDITAMENTO del corso sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'avvio del medesimo, nonché della corretta compilazione dei formulari elettronici sul portale in ordine ad apertura del corso, elenco dei corsisti, programma del corso, presenze alle lezioni, verbale e schede di esami, chiusura del corso.

11. SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA

- 11.1 Precedentemente alla data di inizio del corso, il Comitato CRI organizza un momento di incontro finalizzato alla presentazione del Comitato medesimo ed alla conoscenza dei partecipanti.
- 11.2 Il programma del corso, inserito nel "Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana", si compone dei seguenti sei moduli a carattere teorico-pratico, da svolgersi secondo le propedeuticità previste:
 - a. Introduzione al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Storia del Movimento e dell'Associazione. Principi Fondamentali. Emblema. Introduzione al Diritto Internazionale Umanitario (tre lezioni);
 - b. Analisi dei bisogni ed attività della CRI. Strategia 2030 della CRI. Ordinamento della CRI (tre lezioni);
 - c. Primo Soccorso e manovre salvavita (sei lezioni);
 - d. Salute e sicurezza dei Volontari CRI (una lezione, fruibile anche on line).
- 11.3 Ciascuna lezione ha una durata di circa due ore. Il monte orario complessivo del corso è di 26 ore.
- 11.4 Le lezioni sono tenute a cadenza settimanale o bisettimanale. Il Consiglio Direttivo può anche organizzare il corso con una formula a carattere residenziale ed in modalità full immersion; di tale circostanza è data chiara menzione nella delibera di attivazione del corso.
- 11.5 Il materiale didattico del corso, lo Statuto ed il Codice Etico della CRI sono consegnati ai corsisti tramite il portale di gestione istituzionale.

12. VERIFICA DELLA QUALITÀ

- 12.1 Al termine dell'ultima lezione del corso, il portale di gestione istituzionale invia automaticamente un messaggio di posta elettronica ai partecipanti, con l'invito a compilare online il modulo di valutazione sull'organizzazione didattica e sulle qualità dell'insegnamento.
- 12.2 Le risultanze di questa verifica, inviate al Direttore del corso, al Consiglio Direttivo del Comitato CRI organizzatore nonché ai Comitati CRI sovraordinati, costituiscono elemento di valutazione dell'organizzazione didattica e logistica.

13. ESAME FINALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

- 13.1 Il corso si conclude con un esame teorico-pratico inerente agli argomenti trattati, ivi comprese le manovre di primo soccorso.
- 13.2 Sono ammessi agli esami coloro che hanno frequentato almeno ventuno ore del corso, ivi compresa l'eventuale formazione a distanza. Il modulo di salute e sicurezza dei Volontari deve essere seguito obbligatoriamente.
- 13.3 La prova pratica di primo soccorso, per motivati e/o contingenti motivi fisici del



- candidato, può essere sostituita da un colloquio da svolgere davanti alla Commissione d'esame. Di tale fattispecie è data menzione sul verbale d'esame.
- 13.4 L'esame finale dei partecipanti al corso che esercitano la professione medica o infermieristica riguarda esclusivamente gli argomenti della parte I del corso, l'unica cui sono tenuti a partecipare obbligatoriamente. Di tale fattispecie è data menzione sul verbale d'esame.
- 13.5 La Commissione d'esami è nominata dal Presidente del Comitato, su proposta del Direttore del corso, ed è composta da:
- Presidente del Comitato CRI o suo delegato;
 - Direttore del corso;
 - da uno a tre docenti del corso, a seconda del tipo di corso attivato. Nel caso in cui per il corso sia previsto un solo docente, e tale figura coincida con quella del Direttore, la Commissione è formata solo dai componenti di cui alle precedenti lettere a) e b).
- 13.6 La commissione è tenuta, prima di procedere alla valutazione dei candidati, a fissare e rendere pubbliche le regole procedurali e i criteri di massima da seguire nei giudizi che, comunque, sono basati su domande chiare e precise.
- 13.7 La valutazione dei candidati viene espressa esclusivamente con le dizioni "Idoneo" e "Non Idoneo". Il giudizio della Commissione è insindacabile.
- 13.8 Qualora uno o più partecipanti siano assenti per giustificati e comprovati motivi di impedimento, la Commissione fissa per loro una nuova, e definitiva, sessione.
- 13.9 Scheda e verbale di esami sono compilati sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, che provvede a trasmetterne le risultanze al Consiglio Direttivo del Comitato CRI organizzatore del corso nonché al Comitato Regionale o della Provincia Autonoma.
- 13.10 L'esito degli esami viene comunicato alla fine della sessione.
- 13.11 Il Consiglio Direttivo del Comitato CRI, con propria delibera, riconosce la regolarità del procedimento, fa proprie le risultanze della Commissione indicate nel verbale, dichiara gli idonei del corso e gli attribuisce la qualifica di Volontari della Croce Rossa Italiana.
- 13.12 A coloro i quali hanno superato l'esame con esito positivo, il sistema invia automaticamente l'attestato di qualifica di Volontario della Croce Rossa Italiana che:
- reca i nomi del Presidente e del Direttore del Corso;
 - è numerato con il codice univoco identificativo del corso ed un numero progressivo nazionale;
 - riporta, sul retro, gli obiettivi formativi ed i contenuti del corso frequentato, la tipologia della verifica finale, il livello del Quadro Europeo delle Qualifiche corrispondente nonché la certificazione europea di Primo Soccorso;
 - è inserito nel fascicolo personale informatizzato del neo Volontario.
- 13.13 Con il superamento dell'esame, il neo Volontario CRI può svolgere tutte le attività che non necessitano di uno specifico percorso formativo, previa valutazione dell'idoneità psico-fisica, così come disposto dal Regolamento sulla tutela della sicurezza e della salute dei Volontari. Lo svolgimento delle altre attività è subordinato alla frequenza di appositi corsi abilitanti.



CAPO III – IL TIROCINIO TEORICO-PRATICO E IL PERCORSO GIOVENTÙ

14. OBIETTIVI

- 14.1 Al termine del corso di formazione per Volontari CRI, ogni Comitato organizza un periodo di tirocinio teorico-pratico, affinché il neo Volontario:
- acquisisca competenza specifica sulle attività da svolgere;
 - prenda cognizione delle principali normative vigenti;
 - si integri con gli altri Volontari CRI e con il personale dipendente, così da creare quel legame di fiducia e rispetto che è alla base di ogni associazione.
- 14.2 Il tirocinio è avviato immediatamente, o comunque entro e non oltre i successivi trenta giorni dalla conclusione del corso di formazione per Volontari CRI.

15. DESTINATARI

- 15.1 Il tirocinio teorico-pratico è destinato a tutti i Volontari CRI che hanno superato l'esame finale di cui al precedente articolo 13.
- 15.2 Il Volontario CRI che, a norma di Statuto, è definito Giovane CRI frequenta uno specifico percorso formativo, di cui al successivo articolo 18, in sostituzione del tirocinio teorico-pratico.

16. METODOLOGIA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

- 16.1 Ogni Comitato CRI organizza il tirocinio nel rispetto delle necessità e delle esigenze stabilite in sede locale. Sono fatti salvi i poteri di indirizzo dell'Assemblea Regionale.
- 16.2 L'attivazione del tirocinio è registrata sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, in cui sono inserite tutte le attività svolte o partecipate dai neo Volontari.
- 16.3 Il tirocinio alterna:
- partecipazione pratica alle attività con i Volontari CRI più esperti;
 - momenti di de-briefing;
 - incontri di formazione, anche a distanza, specifici anche su etica, Statuto e regolamenti.
- 16.4 La durata del tirocinio è fissata in mesi tre.
- 16.5 L'assenza ingiustificata a tutte le attività previste per il periodo di tirocinio comporta la decadenza dallo status di Socio CRI a norma dell'articolo 7.3. del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari.

17. TUTOR

- 17.1 Quale punto di riferimento per i neo Volontari CRI, il Consiglio Direttivo del Comitato individua uno o più tutor.
- 17.2 Il tutor è un Volontario CRI esperto che accompagna i neo Volontari nella fase di conoscenza delle attività svolte dal Comitato, della relativa progettazione e della conseguente verifica.
- 17.3 Il tutor riunisce i neo Volontari a cadenza mensile.
- 17.4 Ad ogni tutor sono affidati non più di quindici neo Volontari.
- 17.5 Il Comitato Regionale o della Provincia Autonoma può organizzare un modulo formativo per i tutor dei Comitati CRI della regione.



18. PERCORSO GIOVENTÙ

- 18.1 Il Percorso Gioventù è idoneo ad orientare, indirizzare e favorire lo sviluppo e la partecipazione attiva del Giovane CRI alla vita dell'Associazione, del Movimento e della società.
- 18.2 Il Percorso Gioventù:
- è avviato immediatamente, e comunque entro e non oltre i successivi trenta giorni, dalla conclusione del corso di formazione per Volontari CRI;
 - è effettuato sotto la responsabilità del membro del Consiglio Direttivo rappresentante dei Giovani. Ove il numero dei neo Volontari CRI sia inferiore alle dieci unità, il Comitato può organizzare il percorso in collaborazione con altro Comitato CRI, e sotto la responsabilità del membro del Consiglio Direttivo Regionale o della Provincia Autonoma rappresentante dei Giovani.
- 18.3 L'attivazione del Percorso Gioventù è registrata sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione.



CAPO IV – I CORSI INFORMATIVI DI BASE

19. OBIETTIVI

- 19.1 I corsi informativi di base, denominati anche giornate formative-informative:
- implementano il processo di crescita del Volontario e del Dipendente, così da fargli comprendere cos'è un progetto e come parteciparvi consapevolmente;
 - forniscono informazioni su nozioni generali di attività;
 - consentono l'approfondimento e/o l'aggiornamento su aspetti generali e/o rilevanti;
 - pongono il Volontario in condizione di orientare la propria scelta a future specializzazioni.
- 19.2 I corsi corrispondono al livello 2 del Quadro Europeo delle Qualifiche.

20. DESTINATARI

- 20.1 I corsi sono destinati a tutti i Volontari e Dipendenti CRI.

21. METODOLOGIA

- 21.1 I corsi possono alternare lezioni frontali supportate da strumenti interattivi con momenti di attività di gruppo, partecipazione e de-briefing.

22. MODALITÀ ORGANIZZATIVE

- 22.1 L'apertura del corso è disposta dal Presidente del Comitato CRI, all'interno della pianificazione deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 22.2 Nel provvedimento che ne dispone l'attivazione devono essere necessariamente indicati:
- tipologia del corso;
 - data del corso;
 - nome e qualifica del Direttore del corso.
- 22.3 Il Comitato CRI provvede ad assicurare una efficace pubblicizzazione interna del corso.
- 22.4 Il corso è attivato con un minimo di dieci e per un numero massimo di trenta partecipanti, al fine di consentire un adeguato rapporto interattivo formatore-discente ed una efficace partecipazione della platea.
- 22.5 Il corso deve svolgersi in locali adeguati, rispondenti alle necessità dei partecipanti, e con strumentazione che favorisca la docenza.
- 22.6 Successivamente al provvedimento di cui al precedente articolo 22.2, l'intera organizzazione del corso è svolta esclusivamente sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 22.7 Al corso, regolarmente inserito sul portale di gestione istituzionale, il sistema attribuisce un codice univoco identificativo così composto:
- sigla regione;
 - anno;
 - sigla corso;
 - progressivo corso.



23. DIRETTORE

- 23.1 Il Direttore del corso è il garante della correttezza didattica ed organizzativa del corso e risponde del suo operato di fronte al Presidente del Comitato CRI che lo ha nominato.
- 23.2 Il Direttore del corso:
- è un Volontario o un Dipendente CRI in possesso della qualifica richiesta dallo specifico corso;
 - provvede alla scelta dello staff didattico. I costi degli spostamenti delle figure di docenza sono a carico del Comitato CRI organizzatore del corso e debbono essere previamente autorizzati dal Presidente;
 - è responsabile dell'accREDITAMENTO del corso sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, da effettuarsi almeno quindici giorni prima del medesimo, nonché della corretta compilazione del portale in ordine ad apertura del corso, programma, elenco dei corsisti presenti, chiusura del corso.
- 23.3 Il Direttore e lo staff didattico assicurano la loro costante presenza per tutto l'arco del corso.

24. SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA

- 24.1 Ciascun corso ha una durata che varia di norma dalle quattro alle otto ore, da svolgersi nella medesima giornata.
- 24.2 Elenco e programmi dei singoli corsi sono inseriti nel "Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana".

25. VERIFICA DELLA QUALITÀ

- 25.1 Al termine del corso, il portale di gestione istituzionale invia automaticamente un messaggio di posta elettronica ai partecipanti, con l'invito a compilare on line il modulo di valutazione sull'organizzazione didattica e sulla qualità dell'insegnamento.
- 25.2 Le risultanze di questa verifica, inviate al Direttore del corso, al Consiglio Direttivo del Comitato CRI organizzatore nonché ai Comitati CRI sovraordinati, costituiscono elemento di valutazione dell'organizzazione didattica e logistica.

26. ACCERTAMENTO DELL'APPRENDIMENTO

- 26.1 Al termine del corso può essere prevista una prova di verifica, diretta dal Direttore del corso, ovvero da una Commissione nominata dal Presidente del Comitato, su proposta del Direttore del corso.



27. ATTESTATO

- 27.1 A coloro i quali hanno preso parte al corso, il sistema invia automaticamente l'attestato di partecipazione che:
- reca i nomi del Presidente e del Direttore del Corso;
 - è numerato con il codice univoco identificativo del corso ed un numero progressivo nazionale;
 - riporta, sul retro, gli obiettivi formativi ed i contenuti del corso frequentato, il livello del Quadro Europeo delle Qualifiche corrispondente, nonché la tipologia della verifica finale, ove presente;
 - è inserito nel fascicolo personale informatizzato del Volontario e del Dipendente.
- 27.2 L'elenco dei partecipanti al corso è trasmesso, per il tramite del portale di gestione istituzionale dell'Associazione, al Consiglio Direttivo del Comitato CRI organizzatore del corso, al Comandante del Centro di Mobilitazione ed all'Ispettrice II.VV. di competenza (nel caso di frequenza di Soci iscritti ai Corpi CRI ausiliari delle FF.AA.), nonché al Comitato Regionale o della Provincia Autonoma.

CROCE ROSSA ITALIANA
REGOLAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE
PER VOLONTARI E DIPENDENTI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 6 del 30 settembre 2022



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

TITOLO III – I CORSI DI FORMAZIONE DI SECONDO LIVELLO

28. TIPOLOGIE DI CORSI DI FORMAZIONE

- 28.1 I corsi di formazione di secondo livello della Croce Rossa Italiana sono:
- a. i corsi di formazione per Operatori CRI;
 - b. i corsi di formazione per Operatori CRI specializzati.
- 28.2 I corsi di cui al comma precedente rispondono ai criteri di qualità, pianificazione, professionalità, omogeneità a livello nazionale, nonché funzionalità alle iniziative ed ai progetti organizzati sul territorio. Sono fatte salve le specificità, dovute a norme costituzionali, di legge o regolamentari, necessarie per l'acquisizione e/o la certificazione di abilitazioni il cui riconoscimento è demandato alle Amministrazioni regionali.

29. COMPETENZA

- 29.1 La competenza dell'attivazione dei corsi di formazione di secondo livello è attribuita ai Comitati CRI.
- 29.2 Sono fatte salve le competenze dei Comitati Regionali e delle Province Autonome in ordine a:
- a. coordinamento di più Comitati CRI interessati a svolgere i corsi in forma associata;
 - b. organizzazione di corsi a carattere regionale o della provincia autonoma, se complementari ad attività deliberate a norma dell'articolo 26.1 lettera d) dello Statuto e/o se strumentali a favorire attività di rete con altri enti, amministrazioni o associazioni a carattere regionale o della provincia autonoma;
 - c. *audit* e vigilanza sul rispetto della qualità della formazione erogata dai Comitati CRI in ambito territoriale;
 - d. potere sostitutivo sui Comitati CRI che non attivano i corsi o li organizzano in violazione dei criteri di cui al precedente articolo 28.2. o dei programmi didattici vigenti.

30. OBIETTIVI

- 30.1 I corsi di formazione di secondo livello devono porre il Volontario ed il Dipendente nella condizione di conseguire le competenze necessarie per svolgere un'attività istituzionale dell'Associazione, nonché le metodologie di lavoro da spendere sul campo, mediante l'acquisizione di fondamenti, tecniche e normative. I corsi per Operatore CRI forniscono, inoltre, un'introduzione approfondita ed applicata sui Principi Fondamentali, mentre i corsi per Operatore CRI specializzato forniscono elementi di analisi, progettazione e gestione del gruppo.
- 30.2 I corsi per Operatore CRI corrispondono al livello 3 del Quadro Europeo delle Qualifiche.
- 30.3 I corsi per Operatore CRI specializzato corrispondono al livello 4 del Quadro Europeo delle Qualifiche.



31. DESTINATARI

- 31.1 Possono partecipare ai corsi tutti i Volontari e Dipendenti CRI, ad eccezione di coloro i quali:
- siano transitati, su loro richiesta, nel ruolo di riserva, se Volontari;
 - siano assenti per malattia o aspettativa o per qualunque altra motivazione prevista dal CCNL, se Dipendenti;
 - siano oggetto, nel periodo di svolgimento del corso di formazione, del provvedimento disciplinare della sospensione.
- 31.2 Possono partecipare ai corsi per Operatore CRI specializzato tutti i Volontari e Dipendenti CRI in possesso della qualifica di Operatore CRI necessaria per l'accesso.
- 31.3 I requisiti di ammissione prescritti debbono sussistere alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione.
- 31.4 La domanda di iscrizione è presentata tramite il modulo compilabile sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 31.5 Il diniego dell'ammissione può essere disposto solo per difetto dei requisiti prescritti ai precedenti articoli 31.1. e 31.2, e con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo del Comitato CRI.

32. METODOLOGIA

- 32.1 Le lezioni dei corsi possono alternare:
- momenti di trasmissione frontale, necessari per creare una base di conoscenze condivise e l'apprendimento dei concetti più tecnici;
 - metodologia interattiva e *peer education*, basata sulla condivisione delle esperienze, su lavori di gruppo e discussioni partecipative guidate. Tale approccio è utile per favorire un clima positivo e creare la predisposizione all'apprendimento attraverso la partecipazione attiva;
 - formazione a distanza.

33. MODALITÀ ORGANIZZATIVE

- 33.1 L'apertura del corso è deliberata dal Consiglio Direttivo del Comitato CRI.
- 33.2 Nella delibera che dispone l'attivazione devono essere necessariamente indicati:
- data di inizio e di conclusione del corso;
 - nome e qualifica del Direttore del corso;
 - termine di scadenza fissato per le domande di ammissione;
 - rinvio al presente Regolamento per quanto concerne requisiti di partecipazione, programma e qualifiche dei docenti.
- 33.3 Il Comitato CRI provvede ad assicurare una efficace pubblicizzazione interna del corso, inserendone notizia nel portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 33.4 Il corso è attivato con un minimo di dieci e per un numero massimo di trenta partecipanti, al fine di consentire un adeguato rapporto interattivo formatore-discente ed una efficace partecipazione della platea.
- 33.5 In ogni caso, il corso deve svolgersi in locali adeguati, rispondenti alle necessità dei partecipanti, e con strumentazione che favorisca la docenza.



- 33.6 Successivamente alla delibera di cui al precedente articolo 33.2, l'intera organizzazione del corso è svolta esclusivamente sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 33.7 Al corso, regolarmente inserito sul portale di gestione istituzionale, il sistema attribuisce un codice univoco identificativo così composto:
- sigla regione;
 - anno;
 - sigla corso;
 - progressivo corso.
- 34. DIRETTORE**
- 34.1 Il Direttore del corso è il garante della correttezza didattica ed organizzativa del corso e risponde del suo operato di fronte al Consiglio Direttivo del Comitato CRI che lo ha individuato.
- 34.2 Il Direttore del corso è un Volontario o un Dipendente CRI in possesso di:
- comprovata consapevolezza associativa;
 - competenze didattiche ed organizzative;
 - pregressa esperienza di docenza in corsi di formazione;
 - qualifica richiesta dal programma del corso.
- 34.3 Il Direttore del corso:
- pianifica le lezioni seguendo indicazioni e modalità previste nei programmi didattici dei singoli corsi;
 - individua i docenti delle singole lezioni, con riguardo a titoli e competenze ivi previsti, contattandoli preventivamente. I costi degli spostamenti delle figure di docenza sono a carico del Comitato CRI organizzatore del corso, e debbono essere previamente autorizzati dal Presidente;
 - organizza, ove previsto, un programma di attività di tirocinio e/o di affiancamento, individuando i tutor;
 - è responsabile dell'accreditamento del corso sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'avvio del medesimo, nonché della corretta compilazione del portale in ordine ad apertura del corso, elenco dei corsisti, programma, presenze alle lezioni, verbale e schede di esami, chiusura del corso.
- 35. SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA**
- 35.1 Le lezioni del corso sono tenute a cadenza settimanale o bisettimanale. Il Consiglio Direttivo può anche organizzare il corso con una formula a carattere residenziale ed in modalità full immersion; di tale circostanza è data chiara menzione nella delibera di attivazione del corso.
- 35.2 La frequenza di un modulo di pari contenuti, acquisita in altro corso di secondo livello, può essere spesa dal partecipante con la richiesta di esonero dalla relativa lezione.
- 35.3 Elenco e programmi dei singoli corsi, strutturati per moduli, sono inseriti nel "Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana".



36. VERIFICA DELLA QUALITÀ

- 36.1 Al termine dell'ultima lezione del corso, il portale di gestione istituzionale invia automaticamente un messaggio di posta elettronica ai partecipanti, con l'invito a compilare online il modulo di valutazione sull'organizzazione didattica e sulla qualità dell'insegnamento.
- 36.2 Le risultanze di questa verifica, inviate al Direttore del corso, al Consiglio Direttivo del Comitato CRI organizzatore nonché ai Comitati CRI sovraordinati, costituiscono elemento di valutazione dell'organizzazione didattica e logistica.

37. ESAME FINALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO E CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA

- 37.1 Il corso si conclude con un esame teorico-pratico inerente agli argomenti trattati, nonché alle capacità ed alle competenze acquisite.
- 37.2 Sono ammessi agli esami coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle ore di durata del corso. Fanno eccezione i corsi che, nel rispetto delle normative Regionali vigenti, in accordo con altre istituzioni, società scientifiche o per mutuo riconoscimento, prevedono percentuali di frequenza diverse, per i quali si rimanda alle singole schede dei corsi.
- 37.3 La Commissione d'esami è nominata dal Presidente del Comitato, su proposta del Direttore del corso, ed è composta da:
- Presidente del Comitato CRI o suo delegato;
 - Direttore del corso;
 - da uno a tre docenti del corso, a seconda del tipo di corso attivato. Nel caso in cui per il corso sia previsto un solo docente, e tale figura coincida con quella del Direttore, la Commissione è formata solo dai componenti di cui alle precedenti lettere a) e b).
- 37.4 La commissione è tenuta, prima di procedere alla valutazione dei candidati, a fissare e rendere pubbliche le regole procedurali e i criteri di massima da seguire nei giudizi, nel rispetto da quanto previsto per ciascun corso e, comunque, basati su domande chiare e precise.
- 37.5 La valutazione dei candidati viene espressa esclusivamente con le dizioni "Idoneo" e "Non Idoneo". Il giudizio della Commissione è insindacabile.
- 37.6 Qualora uno o più partecipanti siano assenti per giustificati e comprovati motivi di impedimento, la Commissione fissa per loro una nuova, e definitiva, sessione.
- 37.7 Scheda e verbale d'esami sono compilati sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, che provvede a trasmetterne le risultanze al Consiglio Direttivo del Comitato CRI organizzatore del corso, al Comandante del Centro di Mobilitazione ed all'Ispettrice II.VV. di competenza (nel caso di frequenza di Soci iscritti ai Corpi CRI ausiliari delle FF.AA.), nonché al Comitato Regionale o della Provincia Autonoma.
- 37.8 L'esito degli esami viene comunicato alla fine della sessione.
- 37.9 Coloro i quali hanno superato l'esame con esito positivo conseguono la qualifica relativa al corso frequentato. Ad essi, il sistema invia automaticamente l'attestato di qualifica che:
- reca i nomi del Presidente e del Direttore del Corso;
 - è numerato con il codice univoco identificativo del corso ed un numero progressivo nazionale;



- c. riporta, sul retro, gli obiettivi formativi ed i contenuti del corso frequentato, la tipologia della verifica finale, nonché il livello del Quadro Europeo delle Qualifiche corrispondente;
 - d. è inserito nel fascicolo personale informatizzato del Volontario e del Dipendente.
- 37.10 Ove il programma didattico preveda la necessità di tirocinio e/o affiancamento post esame, l'attestato di qualifica è inviato tramite il portale di gestione istituzionale al termine di tale fase.
- 38. ALBO**
- 38.1 Tutti i nominativi dei Volontari e dei Dipendenti CRI che hanno ottenuto una qualifica a norma dell'articolo precedente, sono inseriti e conservati in un albo nazionale informatizzato, tenuto dal Segretariato Generale e posto all'interno del portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 38.2 L'Albo è consultabile:
- a. da ciascun Presidente di Comitato CRI, o suo delegato, limitatamente ai Soci iscritti nel Comitato;
 - b. da ciascun Presidente Regionale o della Provincia Autonoma, o suo delegato, limitatamente ai Soci iscritti nei Comitati CRI della regione o della provincia;
 - c. dal Presidente Nazionale e dal Segretariato Generale, o loro delegati, relativamente a tutti i Soci della Croce Rossa Italiana.



TITOLO IV – I CORSI DI FORMAZIONE DI TERZO LIVELLO

39. TIPOLOGIE DI CORSI DI FORMAZIONE

- 39.1 I corsi di formazione di terzo livello della Croce Rossa Italiana sono:
- i corsi di formazione per Trainer;
 - i corsi di formazione per Coordinatore di Operatori;
 - i corsi di formazione per Operatori di attività speciali – livello avanzato.
- 39.2 I corsi di cui al comma precedente rispondono ai criteri di qualità, pianificazione, professionalità, omogeneità a livello nazionale, nonché funzionalità alle iniziative ed ai progetti organizzati sul territorio.

40. COMPETENZA

- 40.1 La competenza dell'attivazione dei corsi di formazione di terzo livello è attribuita ai Comitati Regionali e delle Province Autonome CRI, sulla base della pianificazione stilata annualmente dai Comitati.
- 40.2 Sono fatte salve le competenze del Comitato Nazionale su:
- audit* e vigilanza sul rispetto della qualità della formazione erogata dai Comitati Regionali CRI e dai Comitati CRI delle Province Autonome;
 - potere sostitutivo nei confronti dei Comitati Regionali CRI e dai Comitati CRI delle Province Autonome che non attivano i corsi o li organizzano in violazione dei criteri di cui al precedente articolo 39.2. o dei programmi didattici vigenti.

41. OBIETTIVI

- 41.1 I corsi di formazione di terzo livello devono porre il Volontario ed il Dipendente nella condizione di acquisire le competenze necessarie per svolgere un'attività di docenza o di coordinamento di risorse o di attività speciali a livello avanzato. Forniscono, in particolare, nozioni approfondite di didattica e gestione d'aula, nonché approfondimenti in analisi, progettazione e gestione del gruppo.
- 41.2 I corsi corrispondono al livello 5 del Quadro Europeo delle Qualifiche.

42. DESTINATARI

- 42.1 Possono partecipare ai corsi tutti i Volontari e Dipendenti CRI in possesso:
- del diploma di scuola secondaria superiore ove indicato nella scheda corso;
 - del corso per Operatore CRI eventualmente necessario per l'accesso.
- 42.2 Non possono essere ammessi ai corsi i Volontari e Dipendenti CRI che:
- siano transitati, su loro richiesta, nel ruolo di riserva, se Volontari;
 - siano assenti per malattia o aspettativa o per qualunque altra motivazione prevista dal CCNL, se Dipendenti;
 - siano oggetto, nel periodo di svolgimento del corso di formazione, del provvedimento disciplinare della sospensione.
- 42.3 I requisiti di ammissione prescritti debbono sussistere alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione.
- 42.4 La domanda di iscrizione è presentata tramite il modulo compilabile sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione.



42.5 Il diniego dell'ammissione può essere disposto solo per difetto dei requisiti prescritti ai precedenti articoli 42.1. e 42.2, e con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Regionale CRI o del Consiglio Direttivo CRI della Provincia Autonoma.

43. METODOLOGIA

43.1 Le lezioni dei corsi possono alternare:

- a. momenti di trasmissione frontale, necessari per creare una base di conoscenze condivise e l'apprendimento dei concetti più tecnici;
- b. metodologia interattiva e *peer education*, basata sulla condivisione delle esperienze, su lavori di gruppo e discussioni partecipative guidate. Tale approccio è utile per favorire un clima positivo e creare la predisposizione all'apprendimento attraverso la partecipazione attiva;
- c. formazione a distanza.

44. MODALITÀ ORGANIZZATIVE

44.1 L'apertura del corso è deliberata dal Consiglio Direttivo Regionale CRI o dal Consiglio Direttivo della Provincia Autonoma CRI.

44.2 Nella delibera che dispone l'attivazione devono essere necessariamente indicati:

- a. data di inizio e di conclusione del corso;
- b. nome e qualifica del Direttore del corso;
- c. termine di scadenza fissato per le domande di ammissione;
- d. rinvio al presente regolamento per quanto concerne requisiti di partecipazione, programma e qualifiche dei docenti.

44.3 Il Comitato Regionale o della Provincia Autonoma provvede ad assicurare una efficace pubblicizzazione interna del corso, inserendone notizia nel portale di gestione istituzionale dell'Associazione.

44.4 Il corso è attivato con un minimo di dieci e per un numero massimo di trenta partecipanti, al fine di consentire un adeguato rapporto interattivo formatore-discente ed una efficace partecipazione della platea.

44.5 In ogni caso, il corso deve svolgersi in locali adeguati, rispondenti alle necessità dei partecipanti, e con strumentazione che favorisca la docenza.

44.6 Successivamente alla delibera di cui al precedente articolo 44.2, l'intera organizzazione del corso è svolta esclusivamente sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione.

44.7 Al corso, regolarmente inserito sul portale di gestione istituzionale, il sistema attribuisce un codice univoco identificativo così composto:

- a. sigla regione;
- b. anno;
- c. sigla corso;
- d. progressivo corso.

45. DIRETTORE

45.1 Il Direttore del corso è il garante della correttezza didattica ed organizzativa del corso, e risponde del suo operato di fronte al Consiglio Direttivo del Comitato CRI che lo ha individuato.



- 45.2 Il Direttore del corso è un Volontario CRI o un Dipendente CRI in possesso di:
- comprovata consapevolezza associativa;
 - competenze didattiche ed organizzative;
 - pregressa esperienza di docenza in corsi di formazione;
 - qualifica di Formatore, o equiparata, richiesta dal programma del corso.
- 45.3 Il Direttore del corso:
- pianifica le lezioni seguendo indicazioni e modalità previste nei programmi didattici dei singoli corsi;
 - individua i docenti delle singole lezioni, con riguardo a titoli e competenze ivi previsti, contattandoli preventivamente. I costi degli spostamenti delle figure di docenza sono a carico del Comitato Regionale o della Provincia Autonoma organizzatore del corso, e debbono essere previamente autorizzati dal Presidente;
 - organizza, ove previsto, un programma di attività di tirocinio e/o di affiancamento, individuando i tutor;
 - è responsabile dell'accreditamento del corso sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, da effettuarsi almeno trenta giorni prima dell'avvio del medesimo, nonché della corretta compilazione del portale in ordine ad apertura del corso, elenco dei corsisti, programma, presenze alle lezioni, verbale e schede di esami, chiusura del corso.

46. SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA

- 46.1 Il corso si articola in una parte comune seguita da un approfondimento tecnico caratterizzante il settore:
- la parte comune è organizzata con una formula a carattere residenziale in modalità *full immersion*;
 - le lezioni dell'approfondimento tecnico sono tenute a cadenza settimanale o bisettimanale. Il Consiglio Direttivo Regionale o della Provincia Autonoma può anche organizzare il corso con una formula a carattere residenziale ed in modalità *full immersion*; di tale circostanza è data chiara menzione nella deliberata di attivazione del corso.
- 46.2 La frequenza di un modulo di pari contenuti, acquisita in altro corso di terzo livello, può essere spesa dal partecipante con la richiesta di esonero dalla relativa lezione.
- 46.3 Elenco e programmi dei singoli corsi, strutturati per moduli, sono inseriti nel "Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana".

47. VERIFICA DELLA QUALITÀ

- 47.1 Al termine dell'ultima lezione del corso, il portale di gestione istituzionale invia automaticamente un messaggio di posta elettronica ai partecipanti, con l'invito a compilare on line il modulo di valutazione sull'organizzazione didattica e sulle qualità dell'insegnamento.
- 47.2 Le risultanze di questa verifica, inviate al Direttore del corso, al Consiglio Direttivo Regionale CRI o al Consiglio Direttivo del Comitato della Provincia Autonoma organizzatore, nonché al Comitato Nazionale, costituiscono elemento di valutazione dell'organizzazione didattica e logistica.



- 48. ESAME FINALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO E CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA**
- 48.1 Il corso si conclude con un esame teorico-pratico inerente agli argomenti trattati, nonché alle capacità ed alle competenze acquisite.
- 48.2 Sono ammessi agli esami coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle ore di durata del corso. Fanno eccezione i corsi che, nel rispetto delle normative Regionali vigenti, in accordo con altre istituzioni, società scientifiche o per mutuo riconoscimento, prevedono percentuali di frequenza diverse, per i quali si rimanda alle singole schede dei corsi.
- 48.3 La Commissione d'esami è nominata dal Presidente Regionale o della Provincia Autonoma, su proposta del Direttore del corso, ed è composta da:
- Presidente Regionale CRI o della Provincia Autonoma, o suo delegato;
 - Direttore del corso;
 - da uno a tre docenti del corso, a seconda del tipo di corso attivato.
- 48.4 La commissione è tenuta, prima di procedere alla valutazione dei candidati, a fissare e rendere pubbliche le regole procedurali e i criteri di massima da seguire nei giudizi, nel rispetto da quanto previsto per ciascun corso e, comunque, basati su domande chiare e precise.
- 48.5 La valutazione dei candidati viene espressa esclusivamente con le dizioni "Idoneo" e "Non Idoneo". Il giudizio della Commissione è insindacabile.
- 48.6 Qualora uno o più partecipanti siano assenti per giustificati e comprovati motivi di impedimento, la Commissione fissa per loro una nuova, e definitiva, sessione.
- 48.7 Scheda e verbale di esami sono compilati sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, che provvede a trasmetterne le risultanze al Consiglio Direttivo Regionale o al Consiglio Direttivo della Provincia Autonoma organizzatore del corso, al Comandante del Centro di Mobilitazione ed all'Ispettrice II.VV. di competenza (nel caso di frequenza di Soci iscritti ai Corpi CRI ausiliari delle FF.AA.), nonché al Comitato Nazionale.
- 48.8 L'esito degli esami viene comunicato alla fine della sessione.
- 48.9 Coloro i quali hanno superato l'esame con esito positivo conseguono la qualifica relativa al corso frequentato. Ad essi, il sistema invia automaticamente l'attestato di qualifica che:
- reca i nomi del Presidente Regionale e del Direttore del Corso;
 - è numerato con il codice univoco identificativo del corso ed un numero progressivo nazionale;
 - riporta, sul retro, gli obiettivi formativi ed i contenuti del corso frequentato, la tipologia della verifica finale, nonché il livello del Quadro Europeo delle Qualifiche corrispondente;
 - è inserito nel fascicolo personale informatizzato del Volontario e del Dipendente.
- 48.10 Ove il programma didattico preveda la necessità di tirocinio e/o affiancamento post esame, l'attestato di qualifica è inviato tramite il portale di gestione istituzionale al termine di tale fase.



48.11 Conseguono, parimenti, la qualifica i docenti del corso che, in possesso di tutti i requisiti previsti per la partecipazione all'evento formativo, vi prendono parte per l'intera sua durata.

49. ALBO

49.1 Tutti i nominativi dei Volontari e dei Dipendenti CRI che hanno ottenuto una qualifica a norma dell'articolo precedente, sono inseriti e conservati in un albo nazionale informatizzato, tenuto dal Segretariato Generale e posto all'interno del portale di gestione istituzionale dell'Associazione.

49.2 L'Albo è consultabile:

- a. da ciascun Presidente di Comitato CRI, o suo delegato, limitatamente ai Soci iscritti nel Comitato;
- b. da ciascun Presidente Regionale CRI o Presidente del Comitato della Provincia Autonoma, o suo delegato, limitatamente ai Soci iscritti nei Comitati CRI della regione o della provincia autonoma;
- c. dal Presidente Nazionale e dal Segretariato Generale, o loro delegati, relativamente a tutti i Soci della Croce Rossa Italiana.

50. MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

50.1 Il mantenimento della qualifica relativa ai corsi di cui presente titolo, è subordinato allo svolgimento di almeno tre corsi di formazione o di aggiornamento l'anno, con funzione di Direttore o di docente, nonché alla partecipazione ai percorsi di aggiornamento indicati come obbligatori dai competenti organi del Comitato Nazionale.

50.2 La perdita della qualifica avviene al termine dell'anno solare, con la modifica dello stato in "non attivo" nell'Albo nazionale informatizzato.

50.3 La qualifica può essere nuovamente conseguita solo previa frequenza di un corso di aggiornamento con relativa prova di valutazione.

51. PIANO DEI FABBISOGNI

51.1 Entro il 30 giugno di ogni anno ciascun Comitato Regionale CRI o Comitato CRI della Provincia Autonoma, mediante procedura informatizzata, raccoglie informazioni riguardo ai bisogni formativi dei Comitati CRI, relativamente al numero ritenuto necessario di trainer, di coordinatori nonché di tutte le altre figure di competenza formativa regionale, e li sottopone all'Assemblea Regionale o della Provincia Autonoma per l'approvazione.

51.2 Entro il 30 novembre di ogni anno il Comitato Nazionale CRI, analizzate le delibere delle Assemblee Regionali e delle Province Autonome, elabora ed approva il piano della formazione della Croce Rossa Italiana per l'anno successivo.



TITOLO V – I CORSI DI FORMAZIONE DI QUARTO LIVELLO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

52. TIPOLOGIE DI CORSI DI FORMAZIONE

52.1 I corsi di formazione di quarto livello della Croce Rossa Italiana sono:

- a. il corso di formazione per Formatori;
- b. i corsi di alta specializzazione.

52.2 I corsi di cui al comma precedente rispondono ai criteri di qualità, pianificazione, professionalità, omogeneità a livello nazionale, nonché funzionalità alla Strategia dell'Associazione ed alle necessità rappresentate dal territorio.

53. COMPETENZA

53.1 La competenza dell'attivazione dei corsi di formazione di quarto livello è attribuita al Comitato Nazionale CRI, sulla base della pianificazione stilata annualmente e sull'ascorta delle richieste pervenute dai Comitati Regionali e dai Comitati delle Province Autonome a norma del precedente articolo 51.

CAPO II – IL CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI

54. OBIETTIVI

54.1 I corsi di formazione per formatori devono porre il Volontario ed il Dipendente nella condizione di affinare le competenze necessarie per creare un progetto formativo. Sono caratterizzati da elementi quali il lavoro di analisi e progettazione di un'attività educativa, la condivisione dell'esperienza, gli strumenti tecnici utili alla programmazione, la valutazione dei processi formativi, il tutorato, l'aggiornamento costante, la gestione degli incontri di formazione, la creazione di dispense, l'essere parte attiva del *network* dell'Area.

54.2 I corsi corrispondono al livello 6 del Quadro Europeo delle Qualifiche.

55. DESTINATARI

55.1 Possono partecipare al corso di formazione per Formatore CRI tutti i Volontari e Dipendenti CRI in possesso del diploma di scuola secondaria superiore nonché della qualifica di trainer CRI necessaria per l'accesso.

55.2 Il Consiglio Direttivo Nazionale può, con delibera motivata ed a seguito di istruttoria compiuta dalla Commissione di cui al successivo articolo 74, cooptare Soci per la frequenza dei corsi.

55.3 Non possono essere ammessi al corso i Volontari e Dipendenti CRI che:

- a. siano transitati, su loro richiesta, nel ruolo di riserva, se Volontari;
- b. siano assenti per malattia o aspettativa o per qualunque altra motivazione prevista dal CCNL, se Dipendenti;
- c. siano oggetto, nel periodo di svolgimento del corso di formazione, del provvedimento disciplinare della sospensione.

55.4 I requisiti di ammissione prescritti debbono sussistere alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione.



- 55.5 La domanda di iscrizione è presentata per il tramite il modulo compilabile sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, per il tramite del Comitato Regionale/Prov. Autonoma di appartenenza del Volontario.
- 55.6 Il diniego dell'ammissione può essere disposto solo per difetto dei requisiti prescritti ai precedenti articoli 55.1. e 55.3.
- 56. METODOLOGIA**
- 56.1 Le lezioni dei corsi possono alternare:
- momenti di trasmissione frontale, necessari per creare una base di conoscenze condivise e l'apprendimento dei concetti più tecnici;
 - metodologia interattiva e *peer education*, basata sulla condivisione delle esperienze, su lavori di gruppo e discussioni partecipative guidate. Tale approccio è utile per favorire un clima positivo e creare la predisposizione all'apprendimento attraverso la partecipazione attiva;
 - formazione a distanza.
- 57. MODALITÀ ORGANIZZATIVE**
- 57.1 L'apertura del corso è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale CRI.
- 57.2 Il Consiglio Direttivo Nazionale può stipulare accordi e partnership con Università, Accademie, Enti pubblici e Istituzioni di alta cultura e ricerca per lo svolgimento dei corsi di cui al presente Capo.
- 57.3 Nella delibera che dispone l'attivazione devono essere necessariamente indicati:
- date di inizio e di conclusione del corso;
 - nomi e qualifiche del Direttore e dei Vice Direttori del corso;
 - termine di scadenza fissato per le domande di ammissione;
 - rinvio al presente regolamento per quanto concerne requisiti di partecipazione, programma e qualifiche dei docenti.
- 57.4 Il Comitato Nazionale provvede ad assicurare una efficace pubblicizzazione interna del corso, inserendone notizia nel portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 57.5 Il corso è attivato con un minimo di dodici partecipanti per un numero massimo di partecipanti adeguato a consentire un rapporto interattivo formatore-discente ed una efficace partecipazione della platea.
- 57.6 In ogni caso, il corso deve svolgersi in locali adeguati, rispondenti alle necessità dei partecipanti, e con strumentazione che favorisca la docenza.
- 57.7 Successivamente alla delibera di cui al precedente articolo 57.2, l'intera organizzazione del corso è svolta esclusivamente sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 57.8 Al corso, regolarmente inserito sul portale di gestione istituzionale, il sistema attribuisce un codice univoco identificativo così composto:
- sigla nazionale;
 - anno;
 - sigla corso;
 - progressivo corso.



58. DIRETTORE E VICE DIRETTORI

58.1 Il Direttore del corso è il garante della correttezza didattica ed organizzativa del corso, e risponde del suo operato di fronte al Consiglio Direttivo Nazionale CRI che lo ha individuato.

58.2 Il Direttore del corso è un Volontario CRI o un Dipendente CRI in possesso di:

- a. comprovata consapevolezza associativa;
- b. competenze didattiche ed organizzative;
- c. pregressa esperienza di docenza in corsi di formazione;
- d. qualifica di Formatore, o equiparata, richiesta dal programma del corso.

58.3 Il Direttore del corso:

- a. pianifica le lezioni seguendo indicazioni e modalità previste nei programmi didattici dei singoli corsi;
- b. individua – di concerto con i Vice Direttori – i docenti delle singole lezioni in sede di redazione del programma, con riguardo a titoli e competenze ivi previsti, contattandoli preventivamente. I costi degli spostamenti delle figure di docenza sono a carico del Comitato Nazionale, e debbono essere previamente autorizzati dal Presidente Nazionale;
- c. organizza, ove previsto, un programma di attività di tirocinio e/o di affiancamento, individuando i tutor;
- d. è responsabile dell'accREDITAMENTO del corso sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, da effettuarsi almeno trenta giorni prima dell'avvio del

medesimo, nonché della corretta compilazione del portale in ordine ad apertura del corso, elenco dei corsisti, programma del corso, presenze alle lezioni, verbale e schede di esami, chiusura del corso; può, a tal fine, essere coadiuvato da personale del Segretariato generale, all'uopo individuato.

58.4 I Vice Direttori del corso collaborano con il Direttore per il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso, sono garanti della correttezza didattica ed organizzativa delle parti specifiche del corso loro affidate, e rispondono del loro operato di fronte al Direttore del corso ed al Consiglio Direttivo Nazionale CRI che li ha individuati.

59. SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA

59.1 Il corso si costituisce di una parte comune seguita da un approfondimento tecnico caratterizzante il settore, ed è organizzato con una formula a carattere residenziale in modalità full immersion.

59.2 La frequenza di un modulo di pari contenuti, acquisita in altro corso di quarto livello, può essere spesa dal partecipante con la richiesta di esonero dalla relativa lezione.

59.3 Elenco e programmi dei singoli corsi, strutturati per moduli, sono inseriti nel "Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana".



60. VERIFICA DELLA QUALITÀ

- 60.1 Al termine dell'ultima lezione del corso, il portale di gestione istituzionale invia automaticamente un messaggio di posta elettronica ai partecipanti, con l'invito a compilare online il modulo di valutazione sull'organizzazione didattica e sulle qualità dell'insegnamento.
- 60.2 Le risultanze di questa verifica, inviate al Direttore ed ai Vice Direttori del corso, al Consiglio Direttivo Nazionale CRI nonché al Segretario Generale, costituiscono elemento di valutazione dell'organizzazione didattica e logistica.

61. ESAME FINALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO E CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA

- 61.1 La qualifica relativa al corso frequentato si ottiene con il superamento dell'esame, ove previsto, con esito positivo e gli eventuali affiancamenti previsti dalle schede corso. Ove la scheda corso non preveda la valutazione finale, l'ottenimento della qualifica si ottiene con la frequenza almeno dell'80% delle ore di durata del corso. Fanno eccezione i corsi che, nel rispetto delle normative Regionali vigenti, in accordo con altre istituzioni, società scientifiche o per mutuo riconoscimento, prevedono percentuali di frequenza diverse, per i quali si rimanda alle singole schede dei corsi. Il Presidente Nazionale provvede a nominare un numero di Commissioni d'esame pari al numero dei corsi specifici attivati.
- 61.2 Ogni Commissione d'esami è nominata dal Presidente Nazionale, su proposta del Direttore del corso, ed è composta da:
- Presidente Nazionale CRI o suo delegato;
 - Direttore o Vice Direttore del corso;
 - da uno a tre docenti del corso.
- 61.3 Ogni commissione è tenuta, prima di procedere alla valutazione dei candidati, a fissare e rendere pubbliche le regole procedurali e i criteri di massima da seguire nei giudizi, nel rispetto da quanto previsto per ciascun corso e, comunque, basati su domande chiare e precise. Non possono far parte della commissione d'esame coloro i quali sono titolari di cariche o svolgono incarichi direttivi o dirigenziali all'interno di società scientifiche o di centri di formazione che svolgono attività simile, in conflitto, concorrenziale a quella della Croce Rossa Italiana.
- 61.4 La valutazione dei candidati viene espressa esclusivamente con le dizioni "Idoneo" e "Non Idoneo". Il giudizio della Commissione è insindacabile.
- 61.5 Scheda e verbale di esami sono compilati sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, che provvede a trasmetterne le risultanze al Consiglio Direttivo Nazionale, all'Ispettore Nazionale del Corpo militare volontario CRI ed all'Ispettrice Nazionale II.VV. (nel caso di frequenza di Soci iscritti ai Corpi CRI ausiliari delle FF.AA.), nonché al Segretario Generale.
- 61.6 L'esito degli esami viene comunicato alla fine della sessione.
- 61.7 Coloro i quali hanno superato l'esame con esito positivo conseguono la qualifica relativa al corso frequentato. Ad essi, il sistema invia automaticamente l'attestato di qualifica che:
- reca i nomi del Presidente Nazionale e del Direttore del Corso;
 - è numerato con il codice univoco identificativo del corso ed un numero progressivo nazionale;
 - riporta, sul retro, gli obiettivi formativi ed i contenuti del corso frequentato, la tipologia della verifica finale, nonché il livello del Quadro Europeo delle



Qualifiche corrispondenti;

- 61.8 d. è inserito nel fascicolo personale informatizzato del Volontario e del Dipendente. Ove il programma didattico prevede la necessità di tirocinio e/o affiancamento postesame, l'attestato di qualifica è inviato tramite il portale di gestione istituzionale al termine di tale fase.

62. ALBO

- 62.1 Tutti i nominativi dei Volontari e dei Dipendenti CRI che hanno ottenuto una qualifica a norma dell'articolo precedente, sono inseriti e conservati in un albo nazionale informatizzato, tenuto dal Segretariato Generale e posto all'interno del portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 62.2 L'Albo è consultabile:
- da ciascun Presidente di Comitato CRI, o suo delegato, limitatamente ai Soci iscritti nel Comitato;
 - da ciascun Presidente Regionale CRI o della Provincia Autonoma, o suo delegato, limitatamente ai Soci iscritti nei Comitati CRI della regione e della provincia autonoma;
 - dal Presidente Nazionale e dal Segretariato Generale, o loro delegati, relativamente a tutti i Soci della Croce Rossa Italiana.

63. MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

- 63.1 Il mantenimento della qualifica relativa ai corsi di cui al presente titolo è subordinato allo svolgimento di almeno tre corsi di formazione o di aggiornamento l'anno, con funzione di Direttore o di docente, nonché alla partecipazione dei percorsi di aggiornamento indicati come obbligatori dai competenti organi del Comitato Nazionale.
- 63.2 La perdita della qualifica avviene al termine dell'anno solare, con la modifica dello stato in "non attivo" nell'Albo nazionale informatizzato.
- 63.3 La qualifica può essere nuovamente conseguita solo previa frequenza di un corso di aggiornamento con relativa prova di valutazione.



CAPO III – I CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

64. OBIETTIVI

- 64.1 I corsi di alta specializzazione costituiscono un'occasione per fornire al Volontario ed al Dipendente elementi di massima professionalità su un argomento strategico per l'Associazione.
- 64.2 I corsi corrispondono al livello 7 del Quadro Europeo delle Qualifiche.

65. DESTINATARI

- 65.1 Possono partecipare ai corsi di alta specializzazione tutti i Volontari e Dipendenti CRI in possesso della qualifica necessaria per l'accesso.
- 65.2 Il Consiglio Direttivo Nazionale può, con delibera motivata ed a seguito di istruttoria, cooptare Soci per la frequenza dei corsi.
- 65.3 Non possono essere ammessi ai corsi i Volontari e Dipendenti CRI che:
- siano transitati, su loro richiesta, nel ruolo di riserva, se Volontari;
 - siano assenti per malattia o aspettativa o per qualunque altra motivazione prevista dal CCNL, se Dipendenti;
 - siano oggetto, nel periodo di svolgimento del corso di formazione, del provvedimento disciplinare della sospensione.
- 65.4 I requisiti di ammissione prescritti debbono sussistere alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione.
- 65.5 La domanda di iscrizione è presentata per il tramite il modulo compilabile sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, per il tramite del Comitato Regionale/Prov. Autonoma di appartenenza del Volontario.
- 65.6 Il diniego dell'ammissione può essere disposto solo per difetto dei requisiti prescritti ai precedenti articoli 65.1. e 65.3

66. METODOLOGIA

- 66.1 Le lezioni dei corsi possono alternare:
- momenti di trasmissione frontale, necessari per creare una base di conoscenze condivise e l'apprendimento dei concetti più tecnici;
 - metodologia interattiva e *peer education*, basata sulla condivisione delle esperienze, su lavori di gruppo e discussioni partecipative guidate. Tale approccio è utile per favorire un clima positivo e creare la predisposizione all'apprendimento attraverso la partecipazione attiva;
 - formazione a distanza.

67. MODALITÀ ORGANIZZATIVE

- 67.1 L'apertura del corso è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale CRI.
- 67.2 Il Consiglio Direttivo Nazionale può stipulare accordi e partnership con Università, Accademie, Enti pubblici e Istituzioni di alta cultura e ricerca per lo svolgimento dei corsi di cui al presente Capo.
- 67.3 Nella delibera che dispone l'attivazione devono essere necessariamente indicati:
- date di inizio e di conclusione del corso;
 - nomi e qualifiche del Direttore e dei Vice Direttori del corso;



- c. termine di scadenza fissato per le domande di ammissione;
 - d. rinvio al presente Regolamento per quanto concerne requisiti di partecipazione, programma e qualifiche dei docenti.
- 67.4 Il Comitato Nazionale provvede ad assicurare una efficace pubblicizzazione interna del corso, inserendone notizia nel portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 67.5 Il corso è attivato per un numero di partecipanti adeguato a consentire un rapporto interattivo formatore-discente ed una efficace partecipazione della platea.
- 67.6 In ogni caso, il corso deve svolgersi in locali adeguati, rispondenti alle necessità dei partecipanti, e con strumentazione che favorisca la docenza.
- 67.7 Successivamente alla delibera di cui al precedente articolo 67.3, l'intera organizzazione del corso è svolta esclusivamente sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 67.8 Al corso, regolarmente inserito sul portale di gestione istituzionale, il sistema attribuisce un codice univoco identificativo così composto:
- a. sigla nazionale;
 - b. anno;
 - c. sigla corso;
 - d. progressivo corso.
- 68. DIRETTORE**
- 68.1 Il Direttore del corso è il garante della correttezza didattica ed organizzativa del corso, e risponde del suo operato di fronte al Consiglio Direttivo Nazionale CRI che lo ha individuato.
- 68.2 Il Direttore del corso è un Volontario CRI o un Dipendente CRI in possesso di:
- a. comprovata consapevolezza associativa;
 - b. competenze didattiche ed organizzative;
 - c. pregressa esperienza di docenza in corsi di formazione;
 - d. qualifica di Formatore, o equiparata, richiesta dal programma del corso.
- 68.3 Il Direttore del corso:
- a. pianifica le lezioni seguendo indicazioni e modalità previste nei programmi didattici dei singoli corsi;
 - b. individua i docenti delle singole lezioni in sede di redazione del programma, con riguardo a titoli e competenze ivi previsti, contattandoli preventivamente. I costi degli spostamenti delle figure di docenza sono a carico del Comitato Nazionale, e debbono essere previamente autorizzati dagli organi competenti;
 - c. organizza, ove previsto, un programma di attività di tirocinio, individuando i tutor;
 - d. è responsabile dell'accreditamento del corso sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, da effettuarsi almeno trenta giorni prima dell'avvio del medesimo, nonché della corretta compilazione del portale in ordine ad apertura del corso, elenco dei corsisti, programma del corso, presenze alle lezioni, verbale e schede di esame, chiusura del corso; può, a tal fine, essere coadiuvato da personale del Segretariato generale, all'uopo individuato.



69. SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA

- 69.1 Il corso è organizzato con una formula a carattere residenziale ed in modalità full immersion.
- 69.2 La frequenza di un modulo di pari contenuti, acquisita in altro corso di quarto livello, può essere spesa dal partecipante con la richiesta di esonero dalla relativa lezione.
- 69.3 Elenco e programmi dei singoli corsi, strutturati per moduli, sono inseriti nel "Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana".

70. VERIFICA DELLA QUALITÀ

- 70.1 Al termine dell'ultima lezione del corso, il portale di gestione istituzionale invia automaticamente un messaggio di posta elettronica ai partecipanti, con l'invito a compilare online il modulo di valutazione sull'organizzazione didattica e sulle qualità dell'insegnamento.
- 70.2 Le risultanze di questa verifica, inviate al Direttore del corso, al Consiglio Direttivo Nazionale CRI nonché al Segretario Generale, costituiscono elemento di valutazione dell'organizzazione didattica e logistica.

71. ESAME FINALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO E CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE

- 71.1 Il corso, se previsto dal programma, si conclude con un esame teorico-pratico inerente agli argomenti trattati. E' prevista una frequenza di almeno l'80% della durata del Corso. Sono ammessi agli esami, quando previsti, coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle ore di durata del corso. Fanno eccezione i corsi che, nel rispetto delle normative Regionali/Prov. Autonome vigenti, in accordo con altre istituzioni, società scientifiche o per mutuo riconoscimento, prevedono percentuali di frequenza diverse, per i quali si rimanda alle singole schede dei corsi".
- 71.2 La Commissione d'esami è nominata dal Presidente Nazionale, su proposta del Direttore del corso, ed è composta da:
- Presidente Nazionale CRI o suo delegato;
 - Direttore o Vice Direttore del corso;
 - da uno a tre docenti del corso.
- 71.3 Non possono far parte della commissione d'esame coloro i quali sono titolari di cariche o svolgono incarichi direttivi o dirigenziali all'interno di società scientifiche o di centri di formazione che svolgono attività simile, in conflitto, concorrenziale a quella della Croce Rossa Italiana.
- 71.4 La commissione è tenuta, prima di procedere alla valutazione dei candidati, a fissare e rendere pubbliche le regole procedurali e i criteri di massima da seguire nei giudizi, nel rispetto da quanto previsto per ciascun corso e, comunque, basati su domande chiare e precise.
- 71.5 La valutazione dei candidati viene espressa esclusivamente con le dizioni "Idoneo" e "Non Idoneo". Il giudizio della Commissione è insindacabile.
- 71.6 Scheda e verbale d'esami sono compilati sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, che provvede a trasmetterne le risultanze al Consiglio Direttivo Nazionale, all'Ispettore Nazionale del Corpo militare volontario CRI ed all'Ispettrice Nazionale II.VV. (nel caso di frequenza di Soci iscritti ai Corpi CRI ausiliari delle



FF.AA.), nonché al Segretario Generale.

71.7 L'esito degli esami viene comunicato alla fine della sessione.

71.8 Coloro i quali hanno superato l'esame con esito positivo conseguono la qualifica relativa al corso frequentato. Ad essi, il sistema invia automaticamente l'attestato di qualifica che:

- a. reca i nomi del Presidente Nazionale e del Direttore del Corso;
- b. è numerato con il codice univoco identificativo del corso ed un numero progressivo nazionale;
- c. riporta, sul retro, gli obiettivi formativi ed i contenuti del corso frequentato, la tipologia della verifica finale, nonché il livello del Quadro Europeo delle Qualifiche corrispondente
- d. è inserito nel fascicolo personale informatizzato del Volontario e del Dipendente.

72. ALBO

72.1 Tutti i nominativi dei Volontari e dei Dipendenti CRI che hanno ottenuto una qualifica a norma dell'articolo precedente, sono inseriti e conservati in un albo nazionale informatizzato, tenuto dal Segretariato Generale e posto all'interno del portale di gestione istituzionale dell'Associazione.

72.2 L'Albo è consultabile:

- a. da ciascun Presidente di Comitato CRI, o suo delegato, limitatamente ai Soci iscritti nel Comitato;
- b. da ciascun Presidente Regionale CRI o della Provincia Autonoma, o suo delegato, limitatamente ai Soci iscritti nei Comitati CRI della regione e della provincia autonoma;
- c. dal Presidente Nazionale e dal Segretariato Generale, o loro delegati, relativamente a tutti i Soci della Croce Rossa Italiana.



TITOLO VI – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE SULLA DIDATTICA E SULLA QUALITÀ

73. COMITATO SCIENTIFICO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

73.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale istituisce il Comitato Scientifico della Croce Rossa Italiana.

73.2 Il Comitato Scientifico può essere diviso in sezioni.

73.3 Il Comitato Scientifico:

- a. è organo consultivo e di appoggio al Consiglio Direttivo, con il compito di fare proposte e di esprimere pareri su tutte le potenziali iniziative inerenti allo studio, alla ricerca, all'assistenza;
- b. agisce per assicurare la qualità e l'integrità scientifica della proposta formativa;
- c. propone iniziative formative e divulgative in ambito scientifico che la CRI ritenga opportuno programmare ed attivare;
- d. valida il materiale didattico in uso ai corsi di formazione per Volontari e Dipendenti CRI. Solo il materiale validato dal Comitato scientifico può essere utilizzato nei corsi di formazione interni ed esterni;
- e. evidenzia la necessità di aggiornamento alla luce delle nuove conoscenze;
- f. è un'interfaccia dell'Associazione nei confronti del mondo scientifico ed accademico.

73.4 Il Comitato Scientifico è formato da esperti provenienti dal mondo accademico, scientifico e professionale. I componenti ne fanno parte a titolo gratuito.

74. COMMISSIONI DIDATTICHE

74.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale istituisce una o più Commissioni didattiche.

74.2 Ciascuna Commissione Didattica:

- a. è organo consultivo e di appoggio al Consiglio Direttivo, con il compito di definire le proposte dei programmi formativi e delle loro modifiche;
- b. monitora il processo formativo dei Formatori, e stabilisce i necessari aggiornamenti;
- c. è organismo di supporto per la programmazione dei percorsi formativi e per i processi di audit;
- d. costituisce punto di riferimento permanente per tutti i formatori e per i direttori di corso, facilitando il network tra di loro;
- e. elabora il materiale didattico ad uso interno o esterno e lo sottopone al Consiglio Direttivo Nazionale previa validazione del Comitato Scientifico.

74.3 Ciascuna Commissione Didattica è formata da esperti con competenze scientifiche, didattiche e metodologiche della materia, che consentano agli attori della formazione di interfacciarsi tra loro. I componenti ne fanno parte a titolo gratuito.

74.4 Le Commissioni Didattiche, ad eccezione della seduta di insediamento, si riuniscono con modalità di tele o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di ricevere documentazione e di trasmetterla, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Della verifica di tali requisiti si dà atto a verbale. Le riunioni in presenza sono congruamente motivate e della loro convocazione deve essere informato il Presidente Nazionale.



75. AUDIT

- 75.1 Il Comitato Nazionale individua le misure necessarie per istituire un sistema di audit, idoneo a garantire qualità, autonomia, efficienza ed accountability della formazione.
- 75.2 Il sistema di audit mira, tra l'altro, a:
- controllare l'aderenza di quanto esaminato a programmi, linee guida, norme e regolamenti;
 - verificare l'efficacia e l'efficienza dei processi;
 - identificare le opportunità di miglioramento;
 - raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione.

76. COMMISSIONE PER LA VERIFICA DI CREDITI FORMATIVI ED ESPERIENZA

- 76.1 È istituita una Commissione per la verifica dell'equipollenza di crediti formativi ed esperienza.
- 76.2 La Commissione è composta da:
- un Volontario CRI, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, con funzioni di coordinatore;
 - due altri Volontari CRI esperti in formazione e didattica con qualificazione accademica, designati dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 - il Responsabile della Direzione Giovani e Volontariato costituita all'interno del Segretariato generale, o suo delegato;
 - un componente dell'Area Formazione, con funzioni anche di segretario, designato dal Segretario Generale.
- 76.3 La Commissione può essere integrata da esperti del settore nel caso di materie di alta specializzazione.
- 76.4 La Commissione provvede al riconoscimento dei crediti certificati all'esterno dell'Associazione, alla convalida dell'esperienza acquisita all'interno o all'esterno, nonché agli adempimenti di cui al presente regolamento.

77. NUOVI CORSI FORMATIVI

- 77.1 Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale si procede alla revisione e all'integrazione dei moduli e/o dei corsi di formazione inseriti nel "Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana".
- 77.2 L'istruttoria è curata dal competente ufficio del Segretariato Generale, sulle proposte giunte dai Comitati CRI, dai Comitati Regionali CRI, dai Comitati CRI delle Province Autonome, dagli uffici nonché da uno o più Consiglieri Nazionali.
- 77.3 Con la medesima procedura può essere autorizzata la sperimentazione di moduli o di corsi di formazione non inseriti nel Catalogo.
- 77.4 Nel caso di perdita dello status di socio le qualifiche acquisite in precedenza rimangono valide qualora lo status sia acquisito nuovamente, salvi i casi in cui leggi o regolamenti prevedano aggiornamenti o turni di servizio periodici ed obbligatori



TITOLO VII – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI

78. NORME TRANSITORIE

- 78.1 Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, emessa a seguito di istruttoria, sono riconosciute per equiparazione le frequenze ai corsi di formazione organizzati dalla Croce Rossa Italiana prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 78.2 Tali frequenze possono comportare il riconoscimento di tutti o alcuni dei moduli di cui ai programmi degli eventi di secondo, di terzo o di quarto livello.
- 78.3 In nessun caso possono essere abrogate o cancellate le qualifiche acquisite prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 78.4 Nel caso di perdita dello status di socio le qualifiche acquisite in precedenza rimangono valide qualora lo status sia acquisito nuovamente, salvi i casi in cui leggi o regolamenti prevedano aggiornamenti o turni di servizio periodici ed obbligatori.

79. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E NORME FINALI

- 79.1 Entro il 15 gennaio 2019 il Segretario Generale detta ogni utile disposizione ai propri uffici per l'implementazione del portale di gestione istituzionale, affinché si predisposto e funzionante per l'attivazione e la gestione dei corsi nelle scadenze diseguito indicate.
- 79.2 Entro l'1 febbraio 2019 il Presidente Nazionale della CRI nomina, con proprio provvedimento, una commissione interdisciplinare con la funzione di armonizzare i programmi dei corsi formativi di base, nonché quelli di secondo, terzo e quarto livello. La commissione è presieduta da un membro del Consiglio Direttivo Nazionale, ed è composta da uno specialista per ogni obiettivo strategico nonché dal personale dell'Area formazione del Segretariato Generale. La commissione conclude i suoi lavori e si scioglie entro il 28 febbraio 2019.
- 79.3 Entro il mese di marzo 2019 il Consiglio Direttivo Nazionale, sulla proposta della commissione di cui al precedente comma, approva il "Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana".
- 79.4 Entro il mese di aprile 2019 il Consiglio Direttivo Nazionale delibera l'approvazione del piano straordinario di formazione associativa comprendente:
- l'attivazione e lo svolgimento del I Corso nazionale di formazione per Formatori;
 - l'attivazione e lo svolgimento, con eventi regionali, dei corsi di formazione per i docenti del corso di formazione per Volontari CRI;
 - l'attivazione e lo svolgimento, con eventi regionali, di workshop formativi sul nuovo sistema formativo della Croce Rossa Italiana, destinato a Presidenti, referenti della didattica e delegati.
- 79.5 I corsi di cui al presente comma sono gestiti con le modalità informatizzate previste dal presente regolamento.
- 79.6 A far data dall'1 settembre 2019, tutti i corsi di primo livello sono attivati nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. Dalla medesima data sono abrogati regolamenti e circolari che disciplinano il corso di formazione per Volontari CRI.
- 79.7 A far data dall'1 settembre 2019, tutti i corsi di secondo, terzo e quarto livello sono attivati nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. Dalla medesima



data sono abrogati tutti i regolamenti o parti di regolamenti, nonché tutte le circolari e le normative che disciplinano la formazione, generale e settoriale, destinata ai Soci della Croce Rossa Italiana.

- 79.8 I Comitati CRI, i Comitati Regionali CRI ed i Comitati CRI delle Province Autonome possono richiedere di adeguarsi ai nuovi programmi ed alle nuove modalità di attivazione e gestione dei corsi anche precedentemente alle date di cui ai precedenti commi 5 e 6. Il relativo nulla osta è richiesto all'Area Formazione del Segretariato Generale e comporta l'integrale rispetto del presente regolamento e del Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana.
- 79.9 Entro il mese di settembre 2019 ogni Comitato Regionale e di Provincia Autonoma trasmette il piano dei fabbisogni redatto a norma del precedente articolo 51.
- 79.10 Entro il mese di marzo 2021 il Segretariato Generale predispone e trasmette al Consiglio Direttivo Nazionale uno studio di fattibilità per la certificazione ISO del processo formativo della Croce Rossa Italiana. Entro il mese di marzo 2022 il Segretariato Generale avvia le pratiche per la referenziazione, necessaria al riconoscimento ed accreditamento dei corsi di formazione al sistema del Quadro Europeo delle Qualifiche. Fino all'avvenuto accreditamento, le corrispondenze ai livelli EQF, previste all'interno del presente Regolamento, sono da intendersi come obiettivo; altresì, negli attestati rilasciati a seguito di frequenza e superamento dei corsi di cui al presente Regolamento, non viene fatta menzione del livello EQF di corrispondenza.
- 79.11 Il Consiglio Direttivo Nazionale relaziona alla Consulta Nazionale periodicamente, ed a cadenza almeno bimestrale, circa lo stato degli adempimenti di cui al presente articolo, se necessario aggiornandolo sulla base dell'iter svolto.
- 79.12 Fino all'istituzione della Commissione per la verifica dell'equipollenza di crediti formativi ed esperienza di cui al precedente articolo 76, le relative funzioni sono attribuite ad un collegio formato dai Presidenti delle Commissioni didattiche nominate. Il collegio è coordinato da un delegato nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, con il supporto del Direttore dell'Area Programmi e Sviluppo Associativo e l'assistenza dell'Unità Operativa Formazione dei Volontari.

80. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE DIGITALE

- 80.1 Tutti i corsi di formazione possono essere tenuti anche a distanza, con l'utilizzo di piattaforme che rendano possibile la videoconferenza.
- 80.2 Le lezioni teoriche degli eventi formativi contenuti nel Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana sono svolte di norma in modalità c.d. "blended", ovvero:
- mediante la predisposizione e la visione di un video didattico, avente ad oggetto i temi della singola lezione, caricato in una piattaforma da cui è possibile verificare l'avvenuta fruizione del medesimo;
 - con un successivo incontro in modalità sincrona, di durata non superiore ai trenta minuti e con la contemporanea presenza del docente e dei discenti, avente ad oggetto le parti restanti della lezione o approfondimenti e lavori di gruppo.
- 80.3 Le lezioni pratiche degli eventi formativi contenuti nel Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana sono svolte in presenza, con l'osservanza delle norme di distanziamento fisico previste dalla legge in vigore.



80.4 Gli esami finali di ciascuno degli eventi formativi contenuti nel Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana, ove previsti, possono essere svolti a distanza, con l'utilizzo di piattaforme che rendano possibile la videoconferenza. Devono in ogni caso essere svolte in presenza, con l'osservanza delle norme di distanziamento fisico previste dalla legge in vigore, le parti di esame relative a prove pratiche. Di tutte queste vicende si dà atto a verbale.

81. DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 80

81.1 Il Segretario Generale detta ogni utile disposizione ai propri uffici per:

- a. l'adeguamento del portale di gestione istituzionale;
- b. il caricamento dei video didattici di cui al precedente articolo 80.2 lettera a), predisposti dietro indicazione del Consiglio Direttivo Nazionale, sulla piattaforma di e-learning della Croce Rossa Italiana;
- c. la predisposizione di una guida alla gestione delle piattaforme on line, che sia di utile fruizione per i Comitati CRI.

CROCE ROSSA ITALIANA

REGOLAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER VOLONTARI E DIPENDENTI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 6 del 30 settembre 2022



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	12 gennaio 2019	<i>Approvazione</i>
1	13 settembre 2019	<i>Prima revisione</i>
2	06 giugno 2020	<i>Seconda revisione</i>
3	11 luglio 2020	<i>Terza revisione</i>
4	15 ottobre 2021	<i>Quarta revisione</i>
5	19 novembre 2021	<i>Quinta revisione</i>
6	30 settembre 2022	<i>Sesta revisione</i>



REGOLAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER VOLONTARI E DIPENDENTI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO E FINALITÀ

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina la classificazione e le procedure relative all'organizzazione dei corsi di formazione erogati dalla Croce Rossa Italiana per i propri aspiranti Volontari, Volontari e Dipendenti.

2. CLASSIFICAZIONE

- 2.1 I corsi di formazione si distinguono in quattro livelli.
- 2.2 I corsi di primo livello costituiscono la formazione di base, necessaria per:
- conoscere l'Associazione ed il Movimento e comprenderne le dinamiche;
 - avvicinarsi alle attività, sia nella fase progettuale sia in quella esecutiva, con interesse e cognizione di causa;
 - fornire le basi per favorire la partecipazione dei Volontari.
- 2.3 I corsi di secondo livello costituiscono la formazione che consente di svolgere con professionalità e competenza le attività che il Comitato CRI svolge sul territorio.
- 2.4 I corsi di terzo livello costituiscono la formazione che abilita ad effettuare attività di docenza interne o esterne all'Associazione, al coordinamento di risorse.
- 2.5 I corsi di quarto livello costituiscono la formazione dei formatori dell'Associazione nonché l'alta specializzazione.

3. CORRISPONDENZA CON IL QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE (EQF) PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

- 3.1 I corsi, classificati secondo i livelli di formazione, corrispondono a un livello del Quadro Europeo delle Qualifiche che disciplina criteri di conoscenze, abilità, responsabilità/autonomia che il partecipante acquisisce a conclusione del corso medesimo.
- 3.2 Specificamente:
- il corso di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana corrisponde al livello 1 EQF;
 - i corsi informativi di base corrispondono al livello 2 EQF;
 - i corsi per Operatore CRI corrispondono al livello 3 EQF;
 - i corsi per Operatore CRI specializzato corrispondono al livello 4 EQF;
 - i corsi di formazione per Trainer ed i corsi di formazione per Coordinatore di Operatori corrispondono al livello 5 EQF;
 - il corso di formazione per Formatori corrisponde al livello 6 EQF;
 - i corsi di alta specializzazione corrispondono al livello 7 EQF.



TITOLO II – I CORSI DI FORMAZIONE DI PRIMO LIVELLO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

4. TIPOLOGIE DI CORSI DI FORMAZIONE

- 4.1 I corsi di formazione di primo livello della Croce Rossa Italiana sono:
- a. il corso di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana;
 - b. il tirocinio teorico-pratico ed il Percorso Gioventù;
 - c. i corsi informativi di base.
- 4.2 I corsi di cui al comma precedente rispondono ai criteri di qualità, pianificazione, professionalità, omogeneità a livello nazionale, nonché funzionalità alle iniziative ed ai progetti organizzati sul territorio.

5. COMPETENZA

- 5.1 La competenza dell'attivazione dei corsi di formazione di primo livello è attribuita ai Comitati CRI.
- 5.2 Sono fatte salve le competenze dei Comitati Regionali e delle Province Autonome in ordine a:
- a. coordinamento di più Comitati CRI interessati a svolgere i corsi in forma associata;
 - b. organizzazione di corsi informativi di base a carattere regionale, se complementari ad attività deliberate a norma dell'articolo 26.1 lettera d) dello Statuto e/o se strumentali a favorire attività di rete con altri enti, amministrazioni o associazioni a carattere regionale;
 - c. *audit* e vigilanza sul rispetto della qualità della formazione erogata dai Comitati CRI in ambito territoriale;
 - d. potere sostitutivo sui Comitati CRI che non attivano i corsi o li organizzano in violazione dei criteri di cui al precedente articolo 4.2. o dei programmi didattici vigenti.



CAPO II – IL CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

6. OBIETTIVI

- 6.1 Il corso di formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana deve porre il futuro Volontario CRI in condizione di conoscere le sue responsabilità all'interno dell'Associazione, nonché le principali attività svolte dalla Croce Rossa a carattere internazionale, nazionale e locale.
- 6.2 In particolare il corso mira a:
- far conoscere storia, peculiarità e specificità dell'Associazione e del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché della sua azione;
 - diffondere e rinforzare i Principi Fondamentali, sensibilizzando alla cultura ed ai valori del Movimento;
 - offrire una solida preparazione di base, nonché conoscenze pratiche ed utili;
 - assicurare una visione completa del contesto locale, nazionale ed internazionale, fornendo strumenti di orientamento nella scelta dei servizi da svolgere;
 - far acquisire la capacità di porre in essere i gesti salvavita;
 - assolvere agli adempimenti richiesti dalla legge in ordine a salute e sicurezza del Volontario.
- 6.3 Il corso – ove seguito integralmente – rilascia il certificato europeo di Primo Soccorso (*“European First Aid Certificate”*), in linea con gli standard contenuti nelle *“International First Aid and Resuscitation Guidelines”* della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e riconosciuto all'interno del Movimento Internazionale.
- 6.4 Il corso corrisponde al livello 1 del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

7. DESTINATARI

- 7.1 Per poter frequentare il corso occorre possedere i requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento che disciplina l'organizzazione e l'attività dei Volontari.
- 7.2 La selezione e l'accesso dei Volontari CRI si caratterizzano per assenza di discriminazioni dovute a sesso, razza, età, salute, orientamento sessuale o altre condizioni personali. È compito di ogni Comitato CRI rimuovere gli ostacoli di natura fisica, economica, sociale e culturale che possano essere frapposti all'accesso all'Associazione.
- 7.3 In particolare può accedere al corso chi:
- esprime volontà di adesione ai Principi Fondamentali del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;
 - possiede la cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea o di uno Stato non comunitario o sia apolide o richiedente asilo, purché in regola con i permessi e/o le richieste previsti dalla normativa vigente in materia;
 - abbia un'età minima di quattordici anni. Per i minorenni è richiesta l'autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la tutela;



- d. non abbia riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti l'interdizione dai pubblici uffici. In caso di interdizione temporanea, il requisito si intende non soddisfatto per la durata dell'interdizione;
 - e. versi la quota di iscrizione al corso, stabilita dall'Assemblea Regionale o della Provincia Autonoma;
 - f. si impegni a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo intellettuale e professionale, da espletare in maniera organizzata e con carattere continuativo, idonee a consentire il raggiungimento dei fini statuari dell'Associazione.
- 7.4 I requisiti di ammissione prescritti debbono sussistere alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
- 7.5 La domanda di adesione è presentata tramite il modulo compilabile sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 7.6 Riempiendo il modulo on line di cui al comma precedente, l'aspirante Volontario deve poter:
- a. autocertificare l'assenza di condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione di diritto dal pubblico impiego;
 - b. inserire la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- 7.7 Il diniego dell'ammissione può essere disposto solo per difetto dei requisiti prescritti al precedente articolo 7.3, e con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo del Comitato CRI.
- 7.8 La frequenza ed il superamento del corso, inoltre:
- a. rientrano tra i corsi di istruzione che devono essere seguiti dagli aspiranti a un grado nel personale direttivo del Corpo Militare volontario CRI, previsti dall'articolo 1656 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - b. rientrano tra i corsi di istruzione che devono essere eseguiti dagli arruolati nel personale di assistenza del Corpo Militare volontario CRI, previsti dall'articolo 1657 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - c. è condizione imprescindibile per l'iscrizione ai corsi per Infermiera Volontaria CRI.
- 7.9 Il Presidente Nazionale, con proprio provvedimento, può dettare eventuali disposizioni attuative del comma precedente.
- 8. METODOLOGIA**
- 8.1 Le lezioni del corso possono alternare:
- a. momenti di trasmissione frontale, necessari per creare una base di conoscenze condivise e l'apprendimento dei concetti più tecnici;
 - b. metodologia interattiva e *peer education*, basata sulla condivisione delle esperienze, su lavori di gruppo e discussioni partecipative guidate. Tale approccio è utile per favorire un clima positivo e creare la predisposizione all'apprendimento attraverso la partecipazione attiva;
 - c. formazione a distanza.



9. MODALITÀ ORGANIZZATIVE

- 9.1 L'apertura del corso è deliberata dal Consiglio Direttivo del Comitato CRI.
- 9.2 Nella delibera che dispone l'attivazione devono essere necessariamente indicati:
- date di inizio e di conclusione del corso;
 - nome e qualifica del Direttore del corso;
 - termine di scadenza fissato per le domande di ammissione;
 - rinvio allo Statuto ed al presente regolamento per quanto concerne requisiti di partecipazione, programma e qualifiche dei docenti, eventuale quota di iscrizione al corso come stabilita dall'Assemblea Regionale.
- 9.3 Il Comitato CRI provvede ad assicurare una efficace pubblicizzazione esterna del corso, nel rispetto delle disposizioni previste dal manuale di comunicazione istituzionale dell'Associazione.
- 9.4 Il corso è attivato per un numero massimo di trenta aspiranti Volontari CRI, al fine di consentire un adeguato rapporto interattivo formatore-discente ed una efficace partecipazione della platea.
- 9.5 Nel caso in cui un Comitato CRI abbia necessità di reclutare un numero maggiore di Volontari, o le adesioni siano comunque superiori al numero massimo consentito, il Comitato CRI attiva più corsi in contemporanea, preferibilmente suddivisi fra giovani e adulti.
- 9.6 In ogni caso, il corso deve svolgersi in locali adeguati, rispondenti alle necessità dei partecipanti, e con strumentazione che favorisca la docenza.
- 9.7 Successivamente alla delibera di cui al precedente articolo 9.2, l'intera organizzazione del corso è svolta esclusivamente sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 9.8 Al corso, regolarmente inserito sul portale di gestione istituzionale, il sistema attribuisce un codice univoco identificativo così composto:
- sigla regione;
 - anno;
 - sigla corso ("CRI");
 - progressivo corso

10. DIRETTORE

- 10.1 Il Direttore del corso è il garante della correttezza didattica ed organizzativa del corso e risponde del suo operato di fronte al Consiglio Direttivo del Comitato CRI che lo ha nominato.
- 10.2 Il Direttore del corso è un Volontario o un Dipendente CRI in possesso di:
- comprovata consapevolezza associativa;
 - competenze didattiche ed organizzative;
 - pregressa esperienza di docenza in corsi di formazione;
 - abilitazione al ruolo di docente del corso di formazione per Volontari CRI.
- 10.3 Il Direttore del corso:
- pianifica le lezioni seguendo indicazioni e modalità previste nel programma didattico;
 - individua i docenti delle singole lezioni, con riguardo a titoli e competenze ivi previsti, contattandoli preventivamente. I costi degli spostamenti delle figure di docenza sono a carico del Comitato CRI organizzatore del corso, e debbono



essere previamente autorizzati dal Presidente;

- c. è responsabile dell'accREDITAMENTO del corso sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'avvio del medesimo, nonché della corretta compilazione dei formulari elettronici sul portale in ordine ad apertura del corso, elenco dei corsisti, programma del corso, presenze alle lezioni, verbale e schede di esami, chiusura del corso.

11. SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA

- 11.1 Precedentemente alla data di inizio del corso, il Comitato CRI organizza un momento di incontro finalizzato alla presentazione del Comitato medesimo ed alla conoscenza dei partecipanti.
- 11.2 Il programma del corso, inserito nel "Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana", si compone dei seguenti sei moduli a carattere teorico-pratico, da svolgersi secondo le propedeuticità previste:
 - a. Introduzione al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Storia del Movimento e dell'Associazione. Principi Fondamentali. Emblema. Introduzione al Diritto Internazionale Umanitario (tre lezioni);
 - b. Analisi dei bisogni ed attività della CRI. Strategia 2030 della CRI. Ordinamento della CRI (tre lezioni);
 - c. Primo Soccorso e manovre salvavita (sei lezioni);
 - d. Salute e sicurezza dei Volontari CRI (una lezione, fruibile anche on line).
- 11.3 Ciascuna lezione ha una durata di circa due ore. Il monte orario complessivo del corso è di 26 ore.
- 11.4 Le lezioni sono tenute a cadenza settimanale o bisettimanale. Il Consiglio Direttivo può anche organizzare il corso con una formula a carattere residenziale ed in modalità full immersion; di tale circostanza è data chiara menzione nella delibera di attivazione del corso.
- 11.5 Il materiale didattico del corso, lo Statuto ed il Codice Etico della CRI sono consegnati ai corsisti tramite il portale di gestione istituzionale.

12. VERIFICA DELLA QUALITÀ

- 12.1 Al termine dell'ultima lezione del corso, il portale di gestione istituzionale invia automaticamente un messaggio di posta elettronica ai partecipanti, con l'invito a compilare online il modulo di valutazione sull'organizzazione didattica e sulle qualità dell'insegnamento.
- 12.2 Le risultanze di questa verifica, inviate al Direttore del corso, al Consiglio Direttivo del Comitato CRI organizzatore nonché ai Comitati CRI sovraordinati, costituiscono elemento di valutazione dell'organizzazione didattica e logistica.

13. ESAME FINALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

- 13.1 Il corso si conclude con un esame teorico-pratico inerente agli argomenti trattati, ivi comprese le manovre di primo soccorso.
- 13.2 Sono ammessi agli esami coloro che hanno frequentato almeno ventuno ore del corso, ivi compresa l'eventuale formazione a distanza. Il modulo di salute e sicurezza dei Volontari deve essere seguito obbligatoriamente.
- 13.3 La prova pratica di primo soccorso, per motivati e/o contingenti motivi fisici del



- candidato, può essere sostituita da un colloquio da svolgere davanti alla Commissione d'esame. Di tale fattispecie è data menzione sul verbale d'esame.
- 13.4 L'esame finale dei partecipanti al corso che esercitano la professione medica o infermieristica riguarda esclusivamente gli argomenti della parte I del corso, l'unica cui sono tenuti a partecipare obbligatoriamente. Di tale fattispecie è data menzione sul verbale d'esame.
- 13.5 La Commissione d'esami è nominata dal Presidente del Comitato, su proposta del Direttore del corso, ed è composta da:
- Presidente del Comitato CRI o suo delegato;
 - Direttore del corso;
 - da uno a tre docenti del corso, a seconda del tipo di corso attivato. Nel caso in cui per il corso sia previsto un solo docente, e tale figura coincida con quella del Direttore, la Commissione è formata solo dai componenti di cui alle precedenti lettere a) e b).
- 13.6 La commissione è tenuta, prima di procedere alla valutazione dei candidati, a fissare e rendere pubbliche le regole procedurali e i criteri di massima da seguire nei giudizi che, comunque, sono basati su domande chiare e precise.
- 13.7 La valutazione dei candidati viene espressa esclusivamente con le dizioni "Idoneo" e "Non Idoneo". Il giudizio della Commissione è insindacabile.
- 13.8 Qualora uno o più partecipanti siano assenti per giustificati e comprovati motivi di impedimento, la Commissione fissa per loro una nuova, e definitiva, sessione.
- 13.9 Scheda e verbale di esami sono compilati sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, che provvede a trasmetterne le risultanze al Consiglio Direttivo del Comitato CRI organizzatore del corso nonché al Comitato Regionale o della Provincia Autonoma.
- 13.10 L'esito degli esami viene comunicato alla fine della sessione.
- 13.11 Il Consiglio Direttivo del Comitato CRI, con propria delibera, riconosce la regolarità del procedimento, fa proprie le risultanze della Commissione indicate nel verbale, dichiara gli idonei del corso e gli attribuisce la qualifica di Volontari della Croce Rossa Italiana.
- 13.12 A coloro i quali hanno superato l'esame con esito positivo, il sistema invia automaticamente l'attestato di qualifica di Volontario della Croce Rossa Italiana che:
- reca i nomi del Presidente e del Direttore del Corso;
 - è numerato con il codice univoco identificativo del corso ed un numero progressivo nazionale;
 - riporta, sul retro, gli obiettivi formativi ed i contenuti del corso frequentato, la tipologia della verifica finale, il livello del Quadro Europeo delle Qualifiche corrispondente nonché la certificazione europea di Primo Soccorso;
 - è inserito nel fascicolo personale informatizzato del neo Volontario.
- 13.13 Con il superamento dell'esame, il neo Volontario CRI può svolgere tutte le attività che non necessitano di uno specifico percorso formativo, previa valutazione dell'idoneità psico-fisica, così come disposto dal Regolamento sulla tutela della sicurezza e della salute dei Volontari. Lo svolgimento delle altre attività è subordinato alla frequenza di appositi corsi abilitanti.



CAPO III – IL TIROCINIO TEORICO-PRATICO E IL PERCORSO GIOVENTÙ

14. OBIETTIVI

- 14.1 Al termine del corso di formazione per Volontari CRI, ogni Comitato organizza un periodo di tirocinio teorico-pratico, affinché il neo Volontario:
- acquisisca competenza specifica sulle attività da svolgere;
 - prenda cognizione delle principali normative vigenti;
 - si integri con gli altri Volontari CRI e con il personale dipendente, così da creare quel legame di fiducia e rispetto che è alla base di ogni associazione.
- 14.2 Il tirocinio è avviato immediatamente, o comunque entro e non oltre i successivi trenta giorni dalla conclusione del corso di formazione per Volontari CRI.

15. DESTINATARI

- 15.1 Il tirocinio teorico-pratico è destinato a tutti i Volontari CRI che hanno superato l'esame finale di cui al precedente articolo 13.
- 15.2 Il Volontario CRI che, a norma di Statuto, è definito Giovane CRI frequenta uno specifico percorso formativo, di cui al successivo articolo 18, in sostituzione del tirocinio teorico-pratico.

16. METODOLOGIA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

- 16.1 Ogni Comitato CRI organizza il tirocinio nel rispetto delle necessità e delle esigenze stabilite in sede locale. Sono fatti salvi i poteri di indirizzo dell'Assemblea Regionale.
- 16.2 L'attivazione del tirocinio è registrata sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, in cui sono inserite tutte le attività svolte o partecipate dai neo Volontari.
- 16.3 Il tirocinio alterna:
- partecipazione pratica alle attività con i Volontari CRI più esperti;
 - momenti di de-briefing;
 - incontri di formazione, anche a distanza, specifici anche su etica, Statuto e regolamenti.
- 16.4 La durata del tirocinio è fissata in mesi tre.
- 16.5 L'assenza ingiustificata a tutte le attività previste per il periodo di tirocinio comporta la decadenza dallo status di Socio CRI a norma dell'articolo 7.3. del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei Volontari.

17. TUTOR

- 17.1 Quale punto di riferimento per i neo Volontari CRI, il Consiglio Direttivo del Comitato individua uno o più tutor.
- 17.2 Il tutor è un Volontario CRI esperto che accompagna i neo Volontari nella fase di conoscenza delle attività svolte dal Comitato, della relativa progettazione e della conseguente verifica.
- 17.3 Il tutor riunisce i neo Volontari a cadenza mensile.
- 17.4 Ad ogni tutor sono affidati non più di quindici neo Volontari.
- 17.5 Il Comitato Regionale o della Provincia Autonoma può organizzare un modulo formativo per i tutor dei Comitati CRI della regione.



18. PERCORSO GIOVENTÙ

- 18.1 Il Percorso Gioventù è idoneo ad orientare, indirizzare e favorire lo sviluppo e la partecipazione attiva del Giovane CRI alla vita dell'Associazione, del Movimento e della società.
- 18.2 Il Percorso Gioventù:
- è avviato immediatamente, e comunque entro e non oltre i successivi trenta giorni, dalla conclusione del corso di formazione per Volontari CRI;
 - è effettuato sotto la responsabilità del membro del Consiglio Direttivo rappresentante dei Giovani. Ove il numero dei neo Volontari CRI sia inferiore alle dieci unità, il Comitato può organizzare il percorso in collaborazione con altro Comitato CRI, e sotto la responsabilità del membro del Consiglio Direttivo Regionale o della Provincia Autonoma rappresentante dei Giovani.
- 18.3 L'attivazione del Percorso Gioventù è registrata sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione.



CAPO IV – I CORSI INFORMATIVI DI BASE

19. OBIETTIVI

- 19.1 I corsi informativi di base, denominati anche giornate formative-informative:
- implementano il processo di crescita del Volontario e del Dipendente, così da fargli comprendere cos'è un progetto e come parteciparvi consapevolmente;
 - forniscono informazioni su nozioni generali di attività;
 - consentono l'approfondimento e/o l'aggiornamento su aspetti generali e/o rilevanti;
 - pongono il Volontario in condizione di orientare la propria scelta a future specializzazioni.
- 19.2 I corsi corrispondono al livello 2 del Quadro Europeo delle Qualifiche.

20. DESTINATARI

- 20.1 I corsi sono destinati a tutti i Volontari e Dipendenti CRI.

21. METODOLOGIA

- 21.1 I corsi possono alternare lezioni frontali supportate da strumenti interattivi con momenti di attività di gruppo, partecipazione e de-briefing.

22. MODALITÀ ORGANIZZATIVE

- 22.1 L'apertura del corso è disposta dal Presidente del Comitato CRI, all'interno della pianificazione deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 22.2 Nel provvedimento che ne dispone l'attivazione devono essere necessariamente indicati:
- tipologia del corso;
 - data del corso;
 - nome e qualifica del Direttore del corso.
- 22.3 Il Comitato CRI provvede ad assicurare una efficace pubblicizzazione interna del corso.
- 22.4 Il corso è attivato con un minimo di dieci e per un numero massimo di trenta partecipanti, al fine di consentire un adeguato rapporto interattivo formatore-discente ed una efficace partecipazione della platea.
- 22.5 Il corso deve svolgersi in locali adeguati, rispondenti alle necessità dei partecipanti, e con strumentazione che favorisca la docenza.
- 22.6 Successivamente al provvedimento di cui al precedente articolo 22.2, l'intera organizzazione del corso è svolta esclusivamente sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 22.7 Al corso, regolarmente inserito sul portale di gestione istituzionale, il sistema attribuisce un codice univoco identificativo così composto:
- sigla regione;
 - anno;
 - sigla corso;
 - progressivo corso.



23. DIRETTORE

- 23.1 Il Direttore del corso è il garante della correttezza didattica ed organizzativa del corso e risponde del suo operato di fronte al Presidente del Comitato CRI che lo ha nominato.
- 23.2 Il Direttore del corso:
- è un Volontario o un Dipendente CRI in possesso della qualifica richiesta dallo specifico corso;
 - provvede alla scelta dello staff didattico. I costi degli spostamenti delle figure di docenza sono a carico del Comitato CRI organizzatore del corso e debbono essere previamente autorizzati dal Presidente;
 - è responsabile dell'accREDITAMENTO del corso sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, da effettuarsi almeno quindici giorni prima del medesimo, nonché della corretta compilazione del portale in ordine ad apertura del corso, programma, elenco dei corsisti presenti, chiusura del corso.
- 23.3 Il Direttore e lo staff didattico assicurano la loro costante presenza per tutto l'arco del corso.

24. SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA

- 24.1 Ciascun corso ha una durata che varia di norma dalle quattro alle otto ore, da svolgersi nella medesima giornata.
- 24.2 Elenco e programmi dei singoli corsi sono inseriti nel "Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana".

25. VERIFICA DELLA QUALITÀ

- 25.1 Al termine del corso, il portale di gestione istituzionale invia automaticamente un messaggio di posta elettronica ai partecipanti, con l'invito a compilare on line il modulo di valutazione sull'organizzazione didattica e sulla qualità dell'insegnamento.
- 25.2 Le risultanze di questa verifica, inviate al Direttore del corso, al Consiglio Direttivo del Comitato CRI organizzatore nonché ai Comitati CRI sovraordinati, costituiscono elemento di valutazione dell'organizzazione didattica e logistica.

26. ACCERTAMENTO DELL'APPRENDIMENTO

- 26.1 Al termine del corso può essere prevista una prova di verifica, diretta dal Direttore del corso, ovvero da una Commissione nominata dal Presidente del Comitato, su proposta del Direttore del corso.



27. ATTESTATO

- 27.1 A coloro i quali hanno preso parte al corso, il sistema invia automaticamente l'attestato di partecipazione che:
- reca i nomi del Presidente e del Direttore del Corso;
 - è numerato con il codice univoco identificativo del corso ed un numero progressivo nazionale;
 - riporta, sul retro, gli obiettivi formativi ed i contenuti del corso frequentato, il livello del Quadro Europeo delle Qualifiche corrispondente, nonché la tipologia della verifica finale, ove presente;
 - è inserito nel fascicolo personale informatizzato del Volontario e del Dipendente.
- 27.2 L'elenco dei partecipanti al corso è trasmesso, per il tramite del portale di gestione istituzionale dell'Associazione, al Consiglio Direttivo del Comitato CRI organizzatore del corso, al Comandante del Centro di Mobilitazione ed all'Ispettrice II.VV. di competenza (nel caso di frequenza di Soci iscritti ai Corpi CRI ausiliari delle FF.AA.), nonché al Comitato Regionale o della Provincia Autonoma.

CROCE ROSSA ITALIANA
REGOLAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE
PER VOLONTARI E DIPENDENTI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 6 del 30 settembre 2022



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

TITOLO III – I CORSI DI FORMAZIONE DI SECONDO LIVELLO

28. TIPOLOGIE DI CORSI DI FORMAZIONE

- 28.1 I corsi di formazione di secondo livello della Croce Rossa Italiana sono:
- a. i corsi di formazione per Operatori CRI;
 - b. i corsi di formazione per Operatori CRI specializzati.
- 28.2 I corsi di cui al comma precedente rispondono ai criteri di qualità, pianificazione, professionalità, omogeneità a livello nazionale, nonché funzionalità alle iniziative ed ai progetti organizzati sul territorio. Sono fatte salve le specificità, dovute a norme costituzionali, di legge o regolamentari, necessarie per l'acquisizione e/o la certificazione di abilitazioni il cui riconoscimento è demandato alle Amministrazioni regionali.

29. COMPETENZA

- 29.1 La competenza dell'attivazione dei corsi di formazione di secondo livello è attribuita ai Comitati CRI.
- 29.2 Sono fatte salve le competenze dei Comitati Regionali e delle Province Autonome in ordine a:
- a. coordinamento di più Comitati CRI interessati a svolgere i corsi in forma associata;
 - b. organizzazione di corsi a carattere regionale o della provincia autonoma, se complementari ad attività deliberate a norma dell'articolo 26.1 lettera d) dello Statuto e/o se strumentali a favorire attività di rete con altri enti, amministrazioni o associazioni a carattere regionale o della provincia autonoma;
 - c. *audit* e vigilanza sul rispetto della qualità della formazione erogata dai Comitati CRI in ambito territoriale;
 - d. potere sostitutivo sui Comitati CRI che non attivano i corsi o li organizzano in violazione dei criteri di cui al precedente articolo 28.2. o dei programmi didattici vigenti.

30. OBIETTIVI

- 30.1 I corsi di formazione di secondo livello devono porre il Volontario ed il Dipendente nella condizione di conseguire le competenze necessarie per svolgere un'attività istituzionale dell'Associazione, nonché le metodologie di lavoro da spendere sul campo, mediante l'acquisizione di fondamenti, tecniche e normative. I corsi per Operatore CRI forniscono, inoltre, un'introduzione approfondita ed applicata sui Principi Fondamentali, mentre i corsi per Operatore CRI specializzato forniscono elementi di analisi, progettazione e gestione del gruppo.
- 30.2 I corsi per Operatore CRI corrispondono al livello 3 del Quadro Europeo delle Qualifiche.
- 30.3 I corsi per Operatore CRI specializzato corrispondono al livello 4 del Quadro Europeo delle Qualifiche.



31. DESTINATARI

- 31.1 Possono partecipare ai corsi tutti i Volontari e Dipendenti CRI, ad eccezione di coloro i quali:
- siano transitati, su loro richiesta, nel ruolo di riserva, se Volontari;
 - siano assenti per malattia o aspettativa o per qualunque altra motivazione prevista dal CCNL, se Dipendenti;
 - siano oggetto, nel periodo di svolgimento del corso di formazione, del provvedimento disciplinare della sospensione.
- 31.2 Possono partecipare ai corsi per Operatore CRI specializzato tutti i Volontari e Dipendenti CRI in possesso della qualifica di Operatore CRI necessaria per l'accesso.
- 31.3 I requisiti di ammissione prescritti debbono sussistere alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione.
- 31.4 La domanda di iscrizione è presentata tramite il modulo compilabile sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 31.5 Il diniego dell'ammissione può essere disposto solo per difetto dei requisiti prescritti ai precedenti articoli 31.1. e 31.2, e con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo del Comitato CRI.

32. METODOLOGIA

- 32.1 Le lezioni dei corsi possono alternare:
- momenti di trasmissione frontale, necessari per creare una base di conoscenze condivise e l'apprendimento dei concetti più tecnici;
 - metodologia interattiva e *peer education*, basata sulla condivisione delle esperienze, su lavori di gruppo e discussioni partecipative guidate. Tale approccio è utile per favorire un clima positivo e creare la predisposizione all'apprendimento attraverso la partecipazione attiva;
 - formazione a distanza.

33. MODALITÀ ORGANIZZATIVE

- 33.1 L'apertura del corso è deliberata dal Consiglio Direttivo del Comitato CRI.
- 33.2 Nella delibera che dispone l'attivazione devono essere necessariamente indicati:
- data di inizio e di conclusione del corso;
 - nome e qualifica del Direttore del corso;
 - termine di scadenza fissato per le domande di ammissione;
 - rinvio al presente Regolamento per quanto concerne requisiti di partecipazione, programma e qualifiche dei docenti.
- 33.3 Il Comitato CRI provvede ad assicurare una efficace pubblicizzazione interna del corso, inserendone notizia nel portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 33.4 Il corso è attivato con un minimo di dieci e per un numero massimo di trenta partecipanti, al fine di consentire un adeguato rapporto interattivo formatore-discente ed una efficace partecipazione della platea.
- 33.5 In ogni caso, il corso deve svolgersi in locali adeguati, rispondenti alle necessità dei partecipanti, e con strumentazione che favorisca la docenza.



- 33.6 Successivamente alla delibera di cui al precedente articolo 33.2, l'intera organizzazione del corso è svolta esclusivamente sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 33.7 Al corso, regolarmente inserito sul portale di gestione istituzionale, il sistema attribuisce un codice univoco identificativo così composto:
- sigla regione;
 - anno;
 - sigla corso;
 - progressivo corso.
- 34. DIRETTORE**
- 34.1 Il Direttore del corso è il garante della correttezza didattica ed organizzativa del corso e risponde del suo operato di fronte al Consiglio Direttivo del Comitato CRI che lo ha individuato.
- 34.2 Il Direttore del corso è un Volontario o un Dipendente CRI in possesso di:
- comprovata consapevolezza associativa;
 - competenze didattiche ed organizzative;
 - pregressa esperienza di docenza in corsi di formazione;
 - qualifica richiesta dal programma del corso.
- 34.3 Il Direttore del corso:
- pianifica le lezioni seguendo indicazioni e modalità previste nei programmi didattici dei singoli corsi;
 - individua i docenti delle singole lezioni, con riguardo a titoli e competenze ivi previsti, contattandoli preventivamente. I costi degli spostamenti delle figure di docenza sono a carico del Comitato CRI organizzatore del corso, e debbono essere previamente autorizzati dal Presidente;
 - organizza, ove previsto, un programma di attività di tirocinio e/o di affiancamento, individuando i tutor;
 - è responsabile dell'accreditamento del corso sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'avvio del medesimo, nonché della corretta compilazione del portale in ordine ad apertura del corso, elenco dei corsisti, programma, presenze alle lezioni, verbale e schede di esami, chiusura del corso.
- 35. SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA**
- 35.1 Le lezioni del corso sono tenute a cadenza settimanale o bisettimanale. Il Consiglio Direttivo può anche organizzare il corso con una formula a carattere residenziale ed in modalità full immersion; di tale circostanza è data chiara menzione nella delibera di attivazione del corso.
- 35.2 La frequenza di un modulo di pari contenuti, acquisita in altro corso di secondo livello, può essere spesa dal partecipante con la richiesta di esonero dalla relativa lezione.
- 35.3 Elenco e programmi dei singoli corsi, strutturati per moduli, sono inseriti nel "Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana".



36. VERIFICA DELLA QUALITÀ

- 36.1 Al termine dell'ultima lezione del corso, il portale di gestione istituzionale invia automaticamente un messaggio di posta elettronica ai partecipanti, con l'invito a compilare online il modulo di valutazione sull'organizzazione didattica e sulla qualità dell'insegnamento.
- 36.2 Le risultanze di questa verifica, inviate al Direttore del corso, al Consiglio Direttivo del Comitato CRI organizzatore nonché ai Comitati CRI sovraordinati, costituiscono elemento di valutazione dell'organizzazione didattica e logistica.

37. ESAME FINALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO E CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA

- 37.1 Il corso si conclude con un esame teorico-pratico inerente agli argomenti trattati, nonché alle capacità ed alle competenze acquisite.
- 37.2 Sono ammessi agli esami coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle ore di durata del corso. Fanno eccezione i corsi che, nel rispetto delle normative Regionali vigenti, in accordo con altre istituzioni, società scientifiche o per mutuo riconoscimento, prevedono percentuali di frequenza diverse, per i quali si rimanda alle singole schede dei corsi.
- 37.3 La Commissione d'esami è nominata dal Presidente del Comitato, su proposta del Direttore del corso, ed è composta da:
- Presidente del Comitato CRI o suo delegato;
 - Direttore del corso;
 - da uno a tre docenti del corso, a seconda del tipo di corso attivato. Nel caso in cui per il corso sia previsto un solo docente, e tale figura coincida con quella del Direttore, la Commissione è formata solo dai componenti di cui alle precedenti lettere a) e b).
- 37.4 La commissione è tenuta, prima di procedere alla valutazione dei candidati, a fissare e rendere pubbliche le regole procedurali e i criteri di massima da seguire nei giudizi, nel rispetto da quanto previsto per ciascun corso e, comunque, basati su domande chiare e precise.
- 37.5 La valutazione dei candidati viene espressa esclusivamente con le dizioni "Idoneo" e "Non Idoneo". Il giudizio della Commissione è insindacabile.
- 37.6 Qualora uno o più partecipanti siano assenti per giustificati e comprovati motivi di impedimento, la Commissione fissa per loro una nuova, e definitiva, sessione.
- 37.7 Scheda e verbale d'esami sono compilati sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, che provvede a trasmetterne le risultanze al Consiglio Direttivo del Comitato CRI organizzatore del corso, al Comandante del Centro di Mobilitazione ed all'Ispettrice II.VV. di competenza (nel caso di frequenza di Soci iscritti ai Corpi CRI ausiliari delle FF.AA.), nonché al Comitato Regionale o della Provincia Autonoma.
- 37.8 L'esito degli esami viene comunicato alla fine della sessione.
- 37.9 Coloro i quali hanno superato l'esame con esito positivo conseguono la qualifica relativa al corso frequentato. Ad essi, il sistema invia automaticamente l'attestato di qualifica che:
- reca i nomi del Presidente e del Direttore del Corso;
 - è numerato con il codice univoco identificativo del corso ed un numero progressivo nazionale;



- c. riporta, sul retro, gli obiettivi formativi ed i contenuti del corso frequentato, la tipologia della verifica finale, nonché il livello del Quadro Europeo delle Qualifiche corrispondente;
 - d. è inserito nel fascicolo personale informatizzato del Volontario e del Dipendente.
- 37.10 Ove il programma didattico preveda la necessità di tirocinio e/o affiancamento post esame, l'attestato di qualifica è inviato tramite il portale di gestione istituzionale al termine di tale fase.
- 38. ALBO**
- 38.1 Tutti i nominativi dei Volontari e dei Dipendenti CRI che hanno ottenuto una qualifica a norma dell'articolo precedente, sono inseriti e conservati in un albo nazionale informatizzato, tenuto dal Segretariato Generale e posto all'interno del portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 38.2 L'Albo è consultabile:
- a. da ciascun Presidente di Comitato CRI, o suo delegato, limitatamente ai Soci iscritti nel Comitato;
 - b. da ciascun Presidente Regionale o della Provincia Autonoma, o suo delegato, limitatamente ai Soci iscritti nei Comitati CRI della regione o della provincia;
 - c. dal Presidente Nazionale e dal Segretariato Generale, o loro delegati, relativamente a tutti i Soci della Croce Rossa Italiana.



TITOLO IV – I CORSI DI FORMAZIONE DI TERZO LIVELLO

39. TIPOLOGIE DI CORSI DI FORMAZIONE

- 39.1 I corsi di formazione di terzo livello della Croce Rossa Italiana sono:
- i corsi di formazione per Trainer;
 - i corsi di formazione per Coordinatore di Operatori;
 - i corsi di formazione per Operatori di attività speciali – livello avanzato.
- 39.2 I corsi di cui al comma precedente rispondono ai criteri di qualità, pianificazione, professionalità, omogeneità a livello nazionale, nonché funzionalità alle iniziative ed ai progetti organizzati sul territorio.

40. COMPETENZA

- 40.1 La competenza dell'attivazione dei corsi di formazione di terzo livello è attribuita ai Comitati Regionali e delle Province Autonome CRI, sulla base della pianificazione stilata annualmente dai Comitati.
- 40.2 Sono fatte salve le competenze del Comitato Nazionale su:
- audit* e vigilanza sul rispetto della qualità della formazione erogata dai Comitati Regionali CRI e dai Comitati CRI delle Province Autonome;
 - potere sostitutivo nei confronti dei Comitati Regionali CRI e dai Comitati CRI delle Province Autonome che non attivano i corsi o li organizzano in violazione dei criteri di cui al precedente articolo 39.2. o dei programmi didattici vigenti.

41. OBIETTIVI

- 41.1 I corsi di formazione di terzo livello devono porre il Volontario ed il Dipendente nella condizione di acquisire le competenze necessarie per svolgere un'attività di docenza o di coordinamento di risorse o di attività speciali a livello avanzato. Forniscono, in particolare, nozioni approfondite di didattica e gestione d'aula, nonché approfondimenti in analisi, progettazione e gestione del gruppo.
- 41.2 I corsi corrispondono al livello 5 del Quadro Europeo delle Qualifiche.

42. DESTINATARI

- 42.1 Possono partecipare ai corsi tutti i Volontari e Dipendenti CRI in possesso:
- del diploma di scuola secondaria superiore ove indicato nella scheda corso;
 - del corso per Operatore CRI eventualmente necessario per l'accesso.
- 42.2 Non possono essere ammessi ai corsi i Volontari e Dipendenti CRI che:
- siano transitati, su loro richiesta, nel ruolo di riserva, se Volontari;
 - siano assenti per malattia o aspettativa o per qualunque altra motivazione prevista dal CCNL, se Dipendenti;
 - siano oggetto, nel periodo di svolgimento del corso di formazione, del provvedimento disciplinare della sospensione.
- 42.3 I requisiti di ammissione prescritti debbono sussistere alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione.
- 42.4 La domanda di iscrizione è presentata tramite il modulo compilabile sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione.



42.5 Il diniego dell'ammissione può essere disposto solo per difetto dei requisiti prescritti ai precedenti articoli 42.1. e 42.2, e con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Regionale CRI o del Consiglio Direttivo CRI della Provincia Autonoma.

43. METODOLOGIA

43.1 Le lezioni dei corsi possono alternare:

- a. momenti di trasmissione frontale, necessari per creare una base di conoscenze condivise e l'apprendimento dei concetti più tecnici;
- b. metodologia interattiva e *peer education*, basata sulla condivisione delle esperienze, su lavori di gruppo e discussioni partecipative guidate. Tale approccio è utile per favorire un clima positivo e creare la predisposizione all'apprendimento attraverso la partecipazione attiva;
- c. formazione a distanza.

44. MODALITÀ ORGANIZZATIVE

44.1 L'apertura del corso è deliberata dal Consiglio Direttivo Regionale CRI o dal Consiglio Direttivo della Provincia Autonoma CRI.

44.2 Nella delibera che dispone l'attivazione devono essere necessariamente indicati:

- a. data di inizio e di conclusione del corso;
- b. nome e qualifica del Direttore del corso;
- c. termine di scadenza fissato per le domande di ammissione;
- d. rinvio al presente regolamento per quanto concerne requisiti di partecipazione, programma e qualifiche dei docenti.

44.3 Il Comitato Regionale o della Provincia Autonoma provvede ad assicurare una efficace pubblicizzazione interna del corso, inserendone notizia nel portale di gestione istituzionale dell'Associazione.

44.4 Il corso è attivato con un minimo di dieci e per un numero massimo di trenta partecipanti, al fine di consentire un adeguato rapporto interattivo formatore-discente ed una efficace partecipazione della platea.

44.5 In ogni caso, il corso deve svolgersi in locali adeguati, rispondenti alle necessità dei partecipanti, e con strumentazione che favorisca la docenza.

44.6 Successivamente alla delibera di cui al precedente articolo 44.2, l'intera organizzazione del corso è svolta esclusivamente sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione.

44.7 Al corso, regolarmente inserito sul portale di gestione istituzionale, il sistema attribuisce un codice univoco identificativo così composto:

- a. sigla regione;
- b. anno;
- c. sigla corso;
- d. progressivo corso.

45. DIRETTORE

45.1 Il Direttore del corso è il garante della correttezza didattica ed organizzativa del corso, e risponde del suo operato di fronte al Consiglio Direttivo del Comitato CRI che lo ha individuato.



- 45.2 Il Direttore del corso è un Volontario CRI o un Dipendente CRI in possesso di:
- comprovata consapevolezza associativa;
 - competenze didattiche ed organizzative;
 - pregressa esperienza di docenza in corsi di formazione;
 - qualifica di Formatore, o equiparata, richiesta dal programma del corso.
- 45.3 Il Direttore del corso:
- pianifica le lezioni seguendo indicazioni e modalità previste nei programmi didattici dei singoli corsi;
 - individua i docenti delle singole lezioni, con riguardo a titoli e competenze ivi previsti, contattandoli preventivamente. I costi degli spostamenti delle figure di docenza sono a carico del Comitato Regionale o della Provincia Autonoma organizzatore del corso, e debbono essere previamente autorizzati dal Presidente;
 - organizza, ove previsto, un programma di attività di tirocinio e/o di affiancamento, individuando i tutor;
 - è responsabile dell'accreditamento del corso sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, da effettuarsi almeno trenta giorni prima dell'avvio del medesimo, nonché della corretta compilazione del portale in ordine ad apertura del corso, elenco dei corsisti, programma, presenze alle lezioni, verbale e schede di esami, chiusura del corso.

46. SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA

- 46.1 Il corso si articola in una parte comune seguita da un approfondimento tecnico caratterizzante il settore:
- la parte comune è organizzata con una formula a carattere residenziale in modalità *full immersion*;
 - le lezioni dell'approfondimento tecnico sono tenute a cadenza settimanale o bisettimanale. Il Consiglio Direttivo Regionale o della Provincia Autonoma può anche organizzare il corso con una formula a carattere residenziale ed in modalità *full immersion*; di tale circostanza è data chiara menzione nella deliberata di attivazione del corso.
- 46.2 La frequenza di un modulo di pari contenuti, acquisita in altro corso di terzo livello, può essere spesa dal partecipante con la richiesta di esonero dalla relativa lezione.
- 46.3 Elenco e programmi dei singoli corsi, strutturati per moduli, sono inseriti nel "Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana".

47. VERIFICA DELLA QUALITÀ

- 47.1 Al termine dell'ultima lezione del corso, il portale di gestione istituzionale invia automaticamente un messaggio di posta elettronica ai partecipanti, con l'invito a compilare on line il modulo di valutazione sull'organizzazione didattica e sulle qualità dell'insegnamento.
- 47.2 Le risultanze di questa verifica, inviate al Direttore del corso, al Consiglio Direttivo Regionale CRI o al Consiglio Direttivo del Comitato della Provincia Autonoma organizzatore, nonché al Comitato Nazionale, costituiscono elemento di valutazione dell'organizzazione didattica e logistica.



- 48. ESAME FINALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO E CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA**
- 48.1 Il corso si conclude con un esame teorico-pratico inerente agli argomenti trattati, nonché alle capacità ed alle competenze acquisite.
- 48.2 Sono ammessi agli esami coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle ore di durata del corso. Fanno eccezione i corsi che, nel rispetto delle normative Regionali vigenti, in accordo con altre istituzioni, società scientifiche o per mutuo riconoscimento, prevedono percentuali di frequenza diverse, per i quali si rimanda alle singole schede dei corsi.
- 48.3 La Commissione d'esami è nominata dal Presidente Regionale o della Provincia Autonoma, su proposta del Direttore del corso, ed è composta da:
- Presidente Regionale CRI o della Provincia Autonoma, o suo delegato;
 - Direttore del corso;
 - da uno a tre docenti del corso, a seconda del tipo di corso attivato.
- 48.4 La commissione è tenuta, prima di procedere alla valutazione dei candidati, a fissare e rendere pubbliche le regole procedurali e i criteri di massima da seguire nei giudizi, nel rispetto da quanto previsto per ciascun corso e, comunque, basati su domande chiare e precise.
- 48.5 La valutazione dei candidati viene espressa esclusivamente con le dizioni "Idoneo" e "Non Idoneo". Il giudizio della Commissione è insindacabile.
- 48.6 Qualora uno o più partecipanti siano assenti per giustificati e comprovati motivi di impedimento, la Commissione fissa per loro una nuova, e definitiva, sessione.
- 48.7 Scheda e verbale di esami sono compilati sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, che provvede a trasmetterne le risultanze al Consiglio Direttivo Regionale o al Consiglio Direttivo della Provincia Autonoma organizzatore del corso, al Comandante del Centro di Mobilitazione ed all'Ispettrice II.VV. di competenza (nel caso di frequenza di Soci iscritti ai Corpi CRI ausiliari delle FF.AA.), nonché al Comitato Nazionale.
- 48.8 L'esito degli esami viene comunicato alla fine della sessione.
- 48.9 Coloro i quali hanno superato l'esame con esito positivo conseguono la qualifica relativa al corso frequentato. Ad essi, il sistema invia automaticamente l'attestato di qualifica che:
- reca i nomi del Presidente Regionale e del Direttore del Corso;
 - è numerato con il codice univoco identificativo del corso ed un numero progressivo nazionale;
 - riporta, sul retro, gli obiettivi formativi ed i contenuti del corso frequentato, la tipologia della verifica finale, nonché il livello del Quadro Europeo delle Qualifiche corrispondente;
 - è inserito nel fascicolo personale informatizzato del Volontario e del Dipendente.
- 48.10 Ove il programma didattico preveda la necessità di tirocinio e/o affiancamento post esame, l'attestato di qualifica è inviato tramite il portale di gestione istituzionale al termine di tale fase.



48.11 Conseguono, parimenti, la qualifica i docenti del corso che, in possesso di tutti i requisiti previsti per la partecipazione all'evento formativo, vi prendono parte per l'intera sua durata.

49. ALBO

49.1 Tutti i nominativi dei Volontari e dei Dipendenti CRI che hanno ottenuto una qualifica a norma dell'articolo precedente, sono inseriti e conservati in un albo nazionale informatizzato, tenuto dal Segretariato Generale e posto all'interno del portale di gestione istituzionale dell'Associazione.

49.2 L'Albo è consultabile:

- a. da ciascun Presidente di Comitato CRI, o suo delegato, limitatamente ai Soci iscritti nel Comitato;
- b. da ciascun Presidente Regionale CRI o Presidente del Comitato della Provincia Autonoma, o suo delegato, limitatamente ai Soci iscritti nei Comitati CRI della regione o della provincia autonoma;
- c. dal Presidente Nazionale e dal Segretariato Generale, o loro delegati, relativamente a tutti i Soci della Croce Rossa Italiana.

50. MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

50.1 Il mantenimento della qualifica relativa ai corsi di cui presente titolo, è subordinato allo svolgimento di almeno tre corsi di formazione o di aggiornamento l'anno, con funzione di Direttore o di docente, nonché alla partecipazione ai percorsi di aggiornamento indicati come obbligatori dai competenti organi del Comitato Nazionale.

50.2 La perdita della qualifica avviene al termine dell'anno solare, con la modifica dello stato in "non attivo" nell'Albo nazionale informatizzato.

50.3 La qualifica può essere nuovamente conseguita solo previa frequenza di un corso di aggiornamento con relativa prova di valutazione.

51. PIANO DEI FABBISOGNI

51.1 Entro il 30 giugno di ogni anno ciascun Comitato Regionale CRI o Comitato CRI della Provincia Autonoma, mediante procedura informatizzata, raccoglie informazioni riguardo ai bisogni formativi dei Comitati CRI, relativamente al numero ritenuto necessario di trainer, di coordinatori nonché di tutte le altre figure di competenza formativa regionale, e li sottopone all'Assemblea Regionale o della Provincia Autonoma per l'approvazione.

51.2 Entro il 30 novembre di ogni anno il Comitato Nazionale CRI, analizzate le delibere delle Assemblee Regionali e delle Province Autonome, elabora ed approva il piano della formazione della Croce Rossa Italiana per l'anno successivo.



TITOLO V – I CORSI DI FORMAZIONE DI QUARTO LIVELLO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

52. TIPOLOGIE DI CORSI DI FORMAZIONE

52.1 I corsi di formazione di quarto livello della Croce Rossa Italiana sono:

- a. il corso di formazione per Formatori;
- b. i corsi di alta specializzazione.

52.2 I corsi di cui al comma precedente rispondono ai criteri di qualità, pianificazione, professionalità, omogeneità a livello nazionale, nonché funzionalità alla Strategia dell'Associazione ed alle necessità rappresentate dal territorio.

53. COMPETENZA

53.1 La competenza dell'attivazione dei corsi di formazione di quarto livello è attribuita al Comitato Nazionale CRI, sulla base della pianificazione stilata annualmente e sull'ascorta delle richieste pervenute dai Comitati Regionali e dai Comitati delle Province Autonome a norma del precedente articolo 51.

CAPO II – IL CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI

54. OBIETTIVI

54.1 I corsi di formazione per formatori devono porre il Volontario ed il Dipendente nella condizione di affinare le competenze necessarie per creare un progetto formativo. Sono caratterizzati da elementi quali il lavoro di analisi e progettazione di un'attività educativa, la condivisione dell'esperienza, gli strumenti tecnici utili alla programmazione, la valutazione dei processi formativi, il tutorato, l'aggiornamento costante, la gestione degli incontri di formazione, la creazione di dispense, l'essere parte attiva del *network* dell'Area.

54.2 I corsi corrispondono al livello 6 del Quadro Europeo delle Qualifiche.

55. DESTINATARI

55.1 Possono partecipare al corso di formazione per Formatore CRI tutti i Volontari e Dipendenti CRI in possesso del diploma di scuola secondaria superiore nonché della qualifica di trainer CRI necessaria per l'accesso.

55.2 Il Consiglio Direttivo Nazionale può, con delibera motivata ed a seguito di istruttoria compiuta dalla Commissione di cui al successivo articolo 74, cooptare Soci per la frequenza dei corsi.

55.3 Non possono essere ammessi al corso i Volontari e Dipendenti CRI che:

- a. siano transitati, su loro richiesta, nel ruolo di riserva, se Volontari;
- b. siano assenti per malattia o aspettativa o per qualunque altra motivazione prevista dal CCNL, se Dipendenti;
- c. siano oggetto, nel periodo di svolgimento del corso di formazione, del provvedimento disciplinare della sospensione.

55.4 I requisiti di ammissione prescritti debbono sussistere alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione.



- 55.5 La domanda di iscrizione è presentata per il tramite il modulo compilabile sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, per il tramite del Comitato Regionale/Prov. Autonoma di appartenenza del Volontario.
- 55.6 Il diniego dell'ammissione può essere disposto solo per difetto dei requisiti prescritti ai precedenti articoli 55.1. e 55.3.
- 56. METODOLOGIA**
- 56.1 Le lezioni dei corsi possono alternare:
- momenti di trasmissione frontale, necessari per creare una base di conoscenze condivise e l'apprendimento dei concetti più tecnici;
 - metodologia interattiva e *peer education*, basata sulla condivisione delle esperienze, su lavori di gruppo e discussioni partecipative guidate. Tale approccio è utile per favorire un clima positivo e creare la predisposizione all'apprendimento attraverso la partecipazione attiva;
 - formazione a distanza.
- 57. MODALITÀ ORGANIZZATIVE**
- 57.1 L'apertura del corso è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale CRI.
- 57.2 Il Consiglio Direttivo Nazionale può stipulare accordi e partnership con Università, Accademie, Enti pubblici e Istituzioni di alta cultura e ricerca per lo svolgimento dei corsi di cui al presente Capo.
- 57.3 Nella delibera che dispone l'attivazione devono essere necessariamente indicati:
- date di inizio e di conclusione del corso;
 - nomi e qualifiche del Direttore e dei Vice Direttori del corso;
 - termine di scadenza fissato per le domande di ammissione;
 - rinvio al presente regolamento per quanto concerne requisiti di partecipazione, programma e qualifiche dei docenti.
- 57.4 Il Comitato Nazionale provvede ad assicurare una efficace pubblicizzazione interna del corso, inserendone notizia nel portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 57.5 Il corso è attivato con un minimo di dodici partecipanti per un numero massimo di partecipanti adeguato a consentire un rapporto interattivo formatore-discente ed una efficace partecipazione della platea.
- 57.6 In ogni caso, il corso deve svolgersi in locali adeguati, rispondenti alle necessità dei partecipanti, e con strumentazione che favorisca la docenza.
- 57.7 Successivamente alla delibera di cui al precedente articolo 57.2, l'intera organizzazione del corso è svolta esclusivamente sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 57.8 Al corso, regolarmente inserito sul portale di gestione istituzionale, il sistema attribuisce un codice univoco identificativo così composto:
- sigla nazionale;
 - anno;
 - sigla corso;
 - progressivo corso.



58. DIRETTORE E VICE DIRETTORI

58.1 Il Direttore del corso è il garante della correttezza didattica ed organizzativa del corso, e risponde del suo operato di fronte al Consiglio Direttivo Nazionale CRI che lo ha individuato.

58.2 Il Direttore del corso è un Volontario CRI o un Dipendente CRI in possesso di:

- a. comprovata consapevolezza associativa;
- b. competenze didattiche ed organizzative;
- c. pregressa esperienza di docenza in corsi di formazione;
- d. qualifica di Formatore, o equiparata, richiesta dal programma del corso.

58.3 Il Direttore del corso:

- a. pianifica le lezioni seguendo indicazioni e modalità previste nei programmi didattici dei singoli corsi;
- b. individua – di concerto con i Vice Direttori – i docenti delle singole lezioni in sede di redazione del programma, con riguardo a titoli e competenze ivi previsti, contattandoli preventivamente. I costi degli spostamenti delle figure di docenza sono a carico del Comitato Nazionale, e debbono essere previamente autorizzati dal Presidente Nazionale;
- c. organizza, ove previsto, un programma di attività di tirocinio e/o di affiancamento, individuando i tutor;
- d. è responsabile dell'accREDITAMENTO del corso sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, da effettuarsi almeno trenta giorni prima dell'avvio del

medesimo, nonché della corretta compilazione del portale in ordine ad apertura del corso, elenco dei corsisti, programma del corso, presenze alle lezioni, verbale e schede di esami, chiusura del corso; può, a tal fine, essere coadiuvato da personale del Segretariato generale, all'uopo individuato.

58.4 I Vice Direttori del corso collaborano con il Direttore per il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso, sono garanti della correttezza didattica ed organizzativa delle parti specifiche del corso loro affidate, e rispondono del loro operato di fronte al Direttore del corso ed al Consiglio Direttivo Nazionale CRI che li ha individuati.

59. SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA

59.1 Il corso si costituisce di una parte comune seguita da un approfondimento tecnico caratterizzante il settore, ed è organizzato con una formula a carattere residenziale in modalità full immersion.

59.2 La frequenza di un modulo di pari contenuti, acquisita in altro corso di quarto livello, può essere spesa dal partecipante con la richiesta di esonero dalla relativa lezione.

59.3 Elenco e programmi dei singoli corsi, strutturati per moduli, sono inseriti nel "Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana".



60. VERIFICA DELLA QUALITÀ

- 60.1 Al termine dell'ultima lezione del corso, il portale di gestione istituzionale invia automaticamente un messaggio di posta elettronica ai partecipanti, con l'invito a compilare online il modulo di valutazione sull'organizzazione didattica e sulle qualità dell'insegnamento.
- 60.2 Le risultanze di questa verifica, inviate al Direttore ed ai Vice Direttori del corso, al Consiglio Direttivo Nazionale CRI nonché al Segretario Generale, costituiscono elemento di valutazione dell'organizzazione didattica e logistica.

61. ESAME FINALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO E CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA

- 61.1 La qualifica relativa al corso frequentato si ottiene con il superamento dell'esame, ove previsto, con esito positivo e gli eventuali affiancamenti previsti dalle schede corso. Ove la scheda corso non preveda la valutazione finale, l'ottenimento della qualifica si ottiene con la frequenza almeno dell'80% delle ore di durata del corso. Fanno eccezione i corsi che, nel rispetto delle normative Regionali vigenti, in accordo con altre istituzioni, società scientifiche o per mutuo riconoscimento, prevedono percentuali di frequenza diverse, per i quali si rimanda alle singole schede dei corsi. Il Presidente Nazionale provvede a nominare un numero di Commissioni d'esame pari al numero dei corsi specifici attivati.
- 61.2 Ogni Commissione d'esami è nominata dal Presidente Nazionale, su proposta del Direttore del corso, ed è composta da:
- Presidente Nazionale CRI o suo delegato;
 - Direttore o Vice Direttore del corso;
 - da uno a tre docenti del corso.
- 61.3 Ogni commissione è tenuta, prima di procedere alla valutazione dei candidati, a fissare e rendere pubbliche le regole procedurali e i criteri di massima da seguire nei giudizi, nel rispetto da quanto previsto per ciascun corso e, comunque, basati su domande chiare e precise. Non possono far parte della commissione d'esame coloro i quali sono titolari di cariche o svolgono incarichi direttivi o dirigenziali all'interno di società scientifiche o di centri di formazione che svolgono attività simile, in conflitto, concorrenziale a quella della Croce Rossa Italiana.
- 61.4 La valutazione dei candidati viene espressa esclusivamente con le dizioni "Idoneo" e "Non Idoneo". Il giudizio della Commissione è insindacabile.
- 61.5 Scheda e verbale di esami sono compilati sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, che provvede a trasmetterne le risultanze al Consiglio Direttivo Nazionale, all'Ispettore Nazionale del Corpo militare volontario CRI ed all'Ispettrice Nazionale II.VV. (nel caso di frequenza di Soci iscritti ai Corpi CRI ausiliari delle FF.AA.), nonché al Segretario Generale.
- 61.6 L'esito degli esami viene comunicato alla fine della sessione.
- 61.7 Coloro i quali hanno superato l'esame con esito positivo conseguono la qualifica relativa al corso frequentato. Ad essi, il sistema invia automaticamente l'attestato di qualifica che:
- reca i nomi del Presidente Nazionale e del Direttore del Corso;
 - è numerato con il codice univoco identificativo del corso ed un numero progressivo nazionale;
 - riporta, sul retro, gli obiettivi formativi ed i contenuti del corso frequentato, la tipologia della verifica finale, nonché il livello del Quadro Europeo delle



Qualifiche corrispondenti;

- 61.8 d. è inserito nel fascicolo personale informatizzato del Volontario e del Dipendente. Ove il programma didattico prevede la necessità di tirocinio e/o affiancamento postesame, l'attestato di qualifica è inviato tramite il portale di gestione istituzionale al termine di tale fase.

62. ALBO

- 62.1 Tutti i nominativi dei Volontari e dei Dipendenti CRI che hanno ottenuto una qualifica a norma dell'articolo precedente, sono inseriti e conservati in un albo nazionale informatizzato, tenuto dal Segretariato Generale e posto all'interno del portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 62.2 L'Albo è consultabile:
- da ciascun Presidente di Comitato CRI, o suo delegato, limitatamente ai Soci iscritti nel Comitato;
 - da ciascun Presidente Regionale CRI o della Provincia Autonoma, o suo delegato, limitatamente ai Soci iscritti nei Comitati CRI della regione e della provincia autonoma;
 - dal Presidente Nazionale e dal Segretariato Generale, o loro delegati, relativamente a tutti i Soci della Croce Rossa Italiana.

63. MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

- 63.1 Il mantenimento della qualifica relativa ai corsi di cui al presente titolo è subordinato allo svolgimento di almeno tre corsi di formazione o di aggiornamento l'anno, con funzione di Direttore o di docente, nonché alla partecipazione dei percorsi di aggiornamento indicati come obbligatori dai competenti organi del Comitato Nazionale.
- 63.2 La perdita della qualifica avviene al termine dell'anno solare, con la modifica dello stato in "non attivo" nell'Albo nazionale informatizzato.
- 63.3 La qualifica può essere nuovamente conseguita solo previa frequenza di un corso di aggiornamento con relativa prova di valutazione.



CAPO III – I CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

64. OBIETTIVI

- 64.1 I corsi di alta specializzazione costituiscono un'occasione per fornire al Volontario ed al Dipendente elementi di massima professionalità su un argomento strategico per l'Associazione.
- 64.2 I corsi corrispondono al livello 7 del Quadro Europeo delle Qualifiche.

65. DESTINATARI

- 65.1 Possono partecipare ai corsi di alta specializzazione tutti i Volontari e Dipendenti CRI in possesso della qualifica necessaria per l'accesso.
- 65.2 Il Consiglio Direttivo Nazionale può, con delibera motivata ed a seguito di istruttoria, cooptare Soci per la frequenza dei corsi.
- 65.3 Non possono essere ammessi ai corsi i Volontari e Dipendenti CRI che:
- siano transitati, su loro richiesta, nel ruolo di riserva, se Volontari;
 - siano assenti per malattia o aspettativa o per qualunque altra motivazione prevista dal CCNL, se Dipendenti;
 - siano oggetto, nel periodo di svolgimento del corso di formazione, del provvedimento disciplinare della sospensione.
- 65.4 I requisiti di ammissione prescritti debbono sussistere alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione.
- 65.5 La domanda di iscrizione è presentata per il tramite il modulo compilabile sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, per il tramite del Comitato Regionale/Prov. Autonoma di appartenenza del Volontario.
- 65.6 Il diniego dell'ammissione può essere disposto solo per difetto dei requisiti prescritti ai precedenti articoli 65.1. e 65.3

66. METODOLOGIA

- 66.1 Le lezioni dei corsi possono alternare:
- momenti di trasmissione frontale, necessari per creare una base di conoscenze condivise e l'apprendimento dei concetti più tecnici;
 - metodologia interattiva e *peer education*, basata sulla condivisione delle esperienze, su lavori di gruppo e discussioni partecipative guidate. Tale approccio è utile per favorire un clima positivo e creare la predisposizione all'apprendimento attraverso la partecipazione attiva;
 - formazione a distanza.

67. MODALITÀ ORGANIZZATIVE

- 67.1 L'apertura del corso è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale CRI.
- 67.2 Il Consiglio Direttivo Nazionale può stipulare accordi e partnership con Università, Accademie, Enti pubblici e Istituzioni di alta cultura e ricerca per lo svolgimento dei corsi di cui al presente Capo.
- 67.3 Nella delibera che dispone l'attivazione devono essere necessariamente indicati:
- date di inizio e di conclusione del corso;
 - nomi e qualifiche del Direttore e dei Vice Direttori del corso;



- c. termine di scadenza fissato per le domande di ammissione;
 - d. rinvio al presente Regolamento per quanto concerne requisiti di partecipazione, programma e qualifiche dei docenti.
- 67.4 Il Comitato Nazionale provvede ad assicurare una efficace pubblicizzazione interna del corso, inserendone notizia nel portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 67.5 Il corso è attivato per un numero di partecipanti adeguato a consentire un rapporto interattivo formatore-discente ed una efficace partecipazione della platea.
- 67.6 In ogni caso, il corso deve svolgersi in locali adeguati, rispondenti alle necessità dei partecipanti, e con strumentazione che favorisca la docenza.
- 67.7 Successivamente alla delibera di cui al precedente articolo 67.3, l'intera organizzazione del corso è svolta esclusivamente sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione.
- 67.8 Al corso, regolarmente inserito sul portale di gestione istituzionale, il sistema attribuisce un codice univoco identificativo così composto:
- a. sigla nazionale;
 - b. anno;
 - c. sigla corso;
 - d. progressivo corso.
- 68. DIRETTORE**
- 68.1 Il Direttore del corso è il garante della correttezza didattica ed organizzativa del corso, e risponde del suo operato di fronte al Consiglio Direttivo Nazionale CRI che lo ha individuato.
- 68.2 Il Direttore del corso è un Volontario CRI o un Dipendente CRI in possesso di:
- a. comprovata consapevolezza associativa;
 - b. competenze didattiche ed organizzative;
 - c. pregressa esperienza di docenza in corsi di formazione;
 - d. qualifica di Formatore, o equiparata, richiesta dal programma del corso.
- 68.3 Il Direttore del corso:
- a. pianifica le lezioni seguendo indicazioni e modalità previste nei programmi didattici dei singoli corsi;
 - b. individua i docenti delle singole lezioni in sede di redazione del programma, con riguardo a titoli e competenze ivi previsti, contattandoli preventivamente. I costi degli spostamenti delle figure di docenza sono a carico del Comitato Nazionale, e debbono essere previamente autorizzati dagli organi competenti;
 - c. organizza, ove previsto, un programma di attività di tirocinio, individuando i tutor;
 - d. è responsabile dell'accREDITAMENTO del corso sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, da effettuarsi almeno trenta giorni prima dell'avvio del medesimo, nonché della corretta compilazione del portale in ordine ad apertura del corso, elenco dei corsisti, programma del corso, presenze alle lezioni, verbale e schede di esame, chiusura del corso; può, a tal fine, essere coadiuvato da personale del Segretariato generale, all'uopo individuato.



69. SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA

- 69.1 Il corso è organizzato con una formula a carattere residenziale ed in modalità full immersion.
- 69.2 La frequenza di un modulo di pari contenuti, acquisita in altro corso di quarto livello, può essere spesa dal partecipante con la richiesta di esonero dalla relativa lezione.
- 69.3 Elenco e programmi dei singoli corsi, strutturati per moduli, sono inseriti nel "Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana".

70. VERIFICA DELLA QUALITÀ

- 70.1 Al termine dell'ultima lezione del corso, il portale di gestione istituzionale invia automaticamente un messaggio di posta elettronica ai partecipanti, con l'invito a compilare online il modulo di valutazione sull'organizzazione didattica e sulle qualità dell'insegnamento.
- 70.2 Le risultanze di questa verifica, inviate al Direttore del corso, al Consiglio Direttivo Nazionale CRI nonché al Segretario Generale, costituiscono elemento di valutazione dell'organizzazione didattica e logistica.

71. ESAME FINALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO E CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE

- 71.1 Il corso, se previsto dal programma, si conclude con un esame teorico-pratico inerente agli argomenti trattati. E' prevista una frequenza di almeno l'80% della durata del Corso. Sono ammessi agli esami, quando previsti, coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle ore di durata del corso. Fanno eccezione i corsi che, nel rispetto delle normative Regionali/Prov. Autonome vigenti, in accordo con altre istituzioni, società scientifiche o per mutuo riconoscimento, prevedono percentuali di frequenza diverse, per i quali si rimanda alle singole schede dei corsi".
- 71.2 La Commissione d'esami è nominata dal Presidente Nazionale, su proposta del Direttore del corso, ed è composta da:
- Presidente Nazionale CRI o suo delegato;
 - Direttore o Vice Direttore del corso;
 - da uno a tre docenti del corso.
- 71.3 Non possono far parte della commissione d'esame coloro i quali sono titolari di cariche o svolgono incarichi direttivi o dirigenziali all'interno di società scientifiche o di centri di formazione che svolgono attività simile, in conflitto, concorrenziale a quella della Croce Rossa Italiana.
- 71.4 La commissione è tenuta, prima di procedere alla valutazione dei candidati, a fissare e rendere pubbliche le regole procedurali e i criteri di massima da seguire nei giudizi, nel rispetto da quanto previsto per ciascun corso e, comunque, basati su domande chiare e precise.
- 71.5 La valutazione dei candidati viene espressa esclusivamente con le dizioni "Idoneo" e "Non Idoneo". Il giudizio della Commissione è insindacabile.
- 71.6 Scheda e verbale d'esami sono compilati sul portale di gestione istituzionale dell'Associazione, che provvede a trasmetterne le risultanze al Consiglio Direttivo Nazionale, all'Ispettore Nazionale del Corpo militare volontario CRI ed all'Ispettrice Nazionale II.VV. (nel caso di frequenza di Soci iscritti ai Corpi CRI ausiliari delle



FF.AA.), nonché al Segretario Generale.

71.7 L'esito degli esami viene comunicato alla fine della sessione.

71.8 Coloro i quali hanno superato l'esame con esito positivo conseguono la qualifica relativa al corso frequentato. Ad essi, il sistema invia automaticamente l'attestato di qualifica che:

- a. reca i nomi del Presidente Nazionale e del Direttore del Corso;
- b. è numerato con il codice univoco identificativo del corso ed un numero progressivo nazionale;
- c. riporta, sul retro, gli obiettivi formativi ed i contenuti del corso frequentato, la tipologia della verifica finale, nonché il livello del Quadro Europeo delle Qualifiche corrispondente
- d. è inserito nel fascicolo personale informatizzato del Volontario e del Dipendente.

72. ALBO

72.1 Tutti i nominativi dei Volontari e dei Dipendenti CRI che hanno ottenuto una qualifica a norma dell'articolo precedente, sono inseriti e conservati in un albo nazionale informatizzato, tenuto dal Segretariato Generale e posto all'interno del portale di gestione istituzionale dell'Associazione.

72.2 L'Albo è consultabile:

- a. da ciascun Presidente di Comitato CRI, o suo delegato, limitatamente ai Soci iscritti nel Comitato;
- b. da ciascun Presidente Regionale CRI o della Provincia Autonoma, o suo delegato, limitatamente ai Soci iscritti nei Comitati CRI della regione e della provincia autonoma;
- c. dal Presidente Nazionale e dal Segretariato Generale, o loro delegati, relativamente a tutti i Soci della Croce Rossa Italiana.



TITOLO VI – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE SULLA DIDATTICA E SULLA QUALITÀ

73. COMITATO SCIENTIFICO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

73.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale istituisce il Comitato Scientifico della Croce Rossa Italiana.

73.2 Il Comitato Scientifico può essere diviso in sezioni.

73.3 Il Comitato Scientifico:

- a. è organo consultivo e di appoggio al Consiglio Direttivo, con il compito di fare proposte e di esprimere pareri su tutte le potenziali iniziative inerenti allo studio, alla ricerca, all'assistenza;
- b. agisce per assicurare la qualità e l'integrità scientifica della proposta formativa;
- c. propone iniziative formative e divulgative in ambito scientifico che la CRI ritenga opportuno programmare ed attivare;
- d. valida il materiale didattico in uso ai corsi di formazione per Volontari e Dipendenti CRI. Solo il materiale validato dal Comitato scientifico può essere utilizzato nei corsi di formazione interni ed esterni;
- e. evidenzia la necessità di aggiornamento alla luce delle nuove conoscenze;
- f. è un'interfaccia dell'Associazione nei confronti del mondo scientifico ed accademico.

73.4 Il Comitato Scientifico è formato da esperti provenienti dal mondo accademico, scientifico e professionale. I componenti ne fanno parte a titolo gratuito.

74. COMMISSIONI DIDATTICHE

74.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale istituisce una o più Commissioni didattiche.

74.2 Ciascuna Commissione Didattica:

- a. è organo consultivo e di appoggio al Consiglio Direttivo, con il compito di definire le proposte dei programmi formativi e delle loro modifiche;
- b. monitora il processo formativo dei Formatori, e stabilisce i necessari aggiornamenti;
- c. è organismo di supporto per la programmazione dei percorsi formativi e per i processi di audit;
- d. costituisce punto di riferimento permanente per tutti i formatori e per i direttori di corso, facilitando il network tra di loro;
- e. elabora il materiale didattico ad uso interno o esterno e lo sottopone al Consiglio Direttivo Nazionale previa validazione del Comitato Scientifico.

74.3 Ciascuna Commissione Didattica è formata da esperti con competenze scientifiche, didattiche e metodologiche della materia, che consentano agli attori della formazione di interfacciarsi tra loro. I componenti ne fanno parte a titolo gratuito.

74.4 Le Commissioni Didattiche, ad eccezione della seduta di insediamento, si riuniscono con modalità di tele o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di ricevere documentazione e di trasmetterne, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Della verifica di tali requisiti si dà atto a verbale. Le riunioni in presenza sono congruamente motivate edella loro convocazione deve essere informato il Presidente Nazionale.



75. AUDIT

- 75.1 Il Comitato Nazionale individua le misure necessarie per istituire un sistema di audit, idoneo a garantire qualità, autonomia, efficienza ed accountability della formazione.
- 75.2 Il sistema di audit mira, tra l'altro, a:
- controllare l'aderenza di quanto esaminato a programmi, linee guida, norme e regolamenti;
 - verificare l'efficacia e l'efficienza dei processi;
 - identificare le opportunità di miglioramento;
 - raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione.

76. COMMISSIONE PER LA VERIFICA DI CREDITI FORMATIVI ED ESPERIENZA

- 76.1 È istituita una Commissione per la verifica dell'equipollenza di crediti formativi ed esperienza.
- 76.2 La Commissione è composta da:
- un Volontario CRI, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, con funzioni di coordinatore;
 - due altri Volontari CRI esperti in formazione e didattica con qualificazione accademica, designati dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 - il Responsabile della Direzione Giovani e Volontariato costituita all'interno del Segretariato generale, o suo delegato;
 - un componente dell'Area Formazione, con funzioni anche di segretario, designato dal Segretario Generale.
- 76.3 La Commissione può essere integrata da esperti del settore nel caso di materie di alta specializzazione.
- 76.4 La Commissione provvede al riconoscimento dei crediti certificati all'esterno dell'Associazione, alla convalida dell'esperienza acquisita all'interno o all'esterno, nonché agli adempimenti di cui al presente regolamento.

77. NUOVI CORSI FORMATIVI

- 77.1 Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale si procede alla revisione e all'integrazione dei moduli e/o dei corsi di formazione inseriti nel "Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana".
- 77.2 L'istruttoria è curata dal competente ufficio del Segretariato Generale, sulle proposte giunte dai Comitati CRI, dai Comitati Regionali CRI, dai Comitati CRI delle Province Autonome, dagli uffici nonché da uno o più Consiglieri Nazionali.
- 77.3 Con la medesima procedura può essere autorizzata la sperimentazione di moduli o di corsi di formazione non inseriti nel Catalogo.
- 77.4 Nel caso di perdita dello status di socio le qualifiche acquisite in precedenza rimangono valide qualora lo status sia acquisito nuovamente, salvi i casi in cui leggi o regolamenti prevedano aggiornamenti o turni di servizio periodici ed obbligatori



TITOLO VII – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI

78. NORME TRANSITORIE

- 78.1 Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, emessa a seguito di istruttoria, sono riconosciute per equiparazione le frequenze ai corsi di formazione organizzati dalla Croce Rossa Italiana prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 78.2 Tali frequenze possono comportare il riconoscimento di tutti o alcuni dei moduli di cui ai programmi degli eventi di secondo, di terzo o di quarto livello.
- 78.3 In nessun caso possono essere abrogate o cancellate le qualifiche acquisite prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 78.4 Nel caso di perdita dello status di socio le qualifiche acquisite in precedenza rimangono valide qualora lo status sia acquisito nuovamente, salvi i casi in cui leggi o regolamenti prevedano aggiornamenti o turni di servizio periodici ed obbligatori.

79. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E NORME FINALI

- 79.1 Entro il 15 gennaio 2019 il Segretario Generale detta ogni utile disposizione ai propri uffici per l'implementazione del portale di gestione istituzionale, affinché si predisposto e funzionante per l'attivazione e la gestione dei corsi nelle scadenze diseguito indicate.
- 79.2 Entro l'1 febbraio 2019 il Presidente Nazionale della CRI nomina, con proprio provvedimento, una commissione interdisciplinare con la funzione di armonizzare i programmi dei corsi formativi di base, nonché quelli di secondo, terzo e quarto livello. La commissione è presieduta da un membro del Consiglio Direttivo Nazionale, ed è composta da uno specialista per ogni obiettivo strategico nonché dal personale dell'Area formazione del Segretariato Generale. La commissione conclude i suoi lavori e si scioglie entro il 28 febbraio 2019.
- 79.3 Entro il mese di marzo 2019 il Consiglio Direttivo Nazionale, sulla proposta della commissione di cui al precedente comma, approva il "Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana".
- 79.4 Entro il mese di aprile 2019 il Consiglio Direttivo Nazionale delibera l'approvazione del piano straordinario di formazione associativa comprendente:
- l'attivazione e lo svolgimento del I Corso nazionale di formazione per Formatori;
 - l'attivazione e lo svolgimento, con eventi regionali, dei corsi di formazione per i docenti del corso di formazione per Volontari CRI;
 - l'attivazione e lo svolgimento, con eventi regionali, di workshop formativi sul nuovo sistema formativo della Croce Rossa Italiana, destinato a Presidenti, referenti della didattica e delegati.
- 79.5 I corsi di cui al presente comma sono gestiti con le modalità informatizzate previste dal presente regolamento.
- 79.6 A far data dall'1 settembre 2019, tutti i corsi di primo livello sono attivati nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. Dalla medesima data sono abrogati regolamenti e circolari che disciplinano il corso di formazione per Volontari CRI.
- 79.7 A far data dall'1 settembre 2019, tutti i corsi di secondo, terzo e quarto livello sono attivati nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. Dalla medesima



data sono abrogati tutti i regolamenti o parti di regolamenti, nonché tutte le circolari e le normative che disciplinano la formazione, generale e settoriale, destinata ai Soci della Croce Rossa Italiana.

- 79.8 I Comitati CRI, i Comitati Regionali CRI ed i Comitati CRI delle Province Autonome possono richiedere di adeguarsi ai nuovi programmi ed alle nuove modalità di attivazione e gestione dei corsi anche precedentemente alle date di cui ai precedenti commi 5 e 6. Il relativo nulla osta è richiesto all'Area Formazione del Segretariato Generale e comporta l'integrale rispetto del presente regolamento e del Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana.
- 79.9 Entro il mese di settembre 2019 ogni Comitato Regionale e di Provincia Autonoma trasmette il piano dei fabbisogni redatto a norma del precedente articolo 51.
- 79.10 Entro il mese di marzo 2021 il Segretariato Generale predispone e trasmette al Consiglio Direttivo Nazionale uno studio di fattibilità per la certificazione ISO del processo formativo della Croce Rossa Italiana. Entro il mese di marzo 2022 il Segretariato Generale avvia le pratiche per la referenziazione, necessaria al riconoscimento ed accreditamento dei corsi di formazione al sistema del Quadro Europeo delle Qualifiche. Fino all'avvenuto accreditamento, le corrispondenze ai livelli EQF, previste all'interno del presente Regolamento, sono da intendersi come obiettivo; altresì, negli attestati rilasciati a seguito di frequenza e superamento dei corsi di cui al presente Regolamento, non viene fatta menzione del livello EQF di corrispondenza.
- 79.11 Il Consiglio Direttivo Nazionale relaziona alla Consulta Nazionale periodicamente, ed a cadenza almeno bimestrale, circa lo stato degli adempimenti di cui al presente articolo, se necessario aggiornandolo sulla base dell'iter svolto.
- 79.12 Fino all'istituzione della Commissione per la verifica dell'equipollenza di crediti formativi ed esperienza di cui al precedente articolo 76, le relative funzioni sono attribuite ad un collegio formato dai Presidenti delle Commissioni didattiche nominate. Il collegio è coordinato da un delegato nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, con il supporto del Direttore dell'Area Programmi e Sviluppo Associativo e l'assistenza dell'Unità Operativa Formazione dei Volontari.

80. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE DIGITALE

- 80.1 Tutti i corsi di formazione possono essere tenuti anche a distanza, con l'utilizzo di piattaforme che rendano possibile la videoconferenza.
- 80.2 Le lezioni teoriche degli eventi formativi contenuti nel Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana sono svolte di norma in modalità c.d. "blended", ovvero:
- mediante la predisposizione e la visione di un video didattico, avente ad oggetto i temi della singola lezione, caricato in una piattaforma da cui è possibile verificare l'avvenuta fruizione del medesimo;
 - con un successivo incontro in modalità sincrona, di durata non superiore ai trenta minuti e con la contemporanea presenza del docente e dei discenti, avente ad oggetto le parti restanti della lezione o approfondimenti e lavori di gruppo.
- 80.3 Le lezioni pratiche degli eventi formativi contenuti nel Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana sono svolte in presenza, con l'osservanza delle norme di distanziamento fisico previste dalla legge in vigore.



80.4 Gli esami finali di ciascuno degli eventi formativi contenuti nel Catalogo dei corsi della formazione interna della Croce Rossa Italiana, ove previsti, possono essere svolti a distanza, con l'utilizzo di piattaforme che rendano possibile la videoconferenza. Devono in ogni caso essere svolte in presenza, con l'osservanza delle norme di distanziamento fisico previste dalla legge in vigore, le parti di esame relative a prove pratiche. Di tutte queste vicende si dà atto a verbale.

81. DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 80

81.1 Il Segretario Generale detta ogni utile disposizione ai propri uffici per:

- a. l'adeguamento del portale di gestione istituzionale;
- b. il caricamento dei video didattici di cui al precedente articolo 80.2 lettera a), predisposti dietro indicazione del Consiglio Direttivo Nazionale, sulla piattaforma di e-learning della Croce Rossa Italiana;
- c. la predisposizione di una guida alla gestione delle piattaforme on line, che sia di utile fruizione per i Comitati CRI.

CROCE ROSSA ITALIANA

REGOLAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER VOLONTARI E DIPENDENTI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Revisione 6 del 30 settembre 2022



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	12 gennaio 2019	<i>Approvazione</i>
1	13 settembre 2019	<i>Prima revisione</i>
2	06 giugno 2020	<i>Seconda revisione</i>
3	11 luglio 2020	<i>Terza revisione</i>
4	15 ottobre 2021	<i>Quarta revisione</i>
5	19 novembre 2021	<i>Quinta revisione</i>
6	30 settembre 2022	<i>Sesta revisione</i>